

Gazzetta ufficiale

L 112

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
5 maggio 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 379/2010 della Commissione, del 4 maggio 2010, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 380/2010 della Commissione, del 30 aprile 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 4
- Regolamento (UE) n. 381/2010 della Commissione, del 4 maggio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 6

DECISIONI

2010/256/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010, recante modifica della decisione 92/216/CEE per quanto riguarda la pubblicazione dell'elenco delle autorità di coordinamento per i concorsi equini [notificata con il numero C(2010) 2630] ⁽¹⁾** 8

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/257/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia e della Slovacchia relativi alle spese nel settore delle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2009** [notificata con il numero C(2010) 2825] 10

2010/258/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2009** [notificata con il numero C(2010) 2828] 17

2010/259/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2010, che autorizza la Repubblica francese a concludere un accordo con il Principato di Monaco affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio** [notificata con il numero C(2010) 2634] 23

2010/260/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il funzionamento del sistema di informazione visti** 25

2010/261/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione** 31

IV Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

2010/262/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2009, sull'aiuto di Stato C 14/08 (ex NN 1/08) eseguito dal Regno Unito a favore di Northern Rock** [notificata con il numero C(2009) 8102] ⁽¹⁾ 38



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 379/2010 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2010

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regime comune da applicare alle importazioni di determinati prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi.
- (2) L'accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Uzbekistan sul commercio dei prodotti tessili è scaduto il 31 dicembre 2004. Affinché il settore tessile sia incluso nell'ambito di applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione, occorre abolire l'attuale sistema di monitoraggio.

- (3) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come segue:

1) la nota 1 nell'allegato I è sostituita dalla nota seguente:

«⁽¹⁾ NB: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Federazione russa e Serbia (categorie da 1 a 161).»;

2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Russia

Serbia»;

3) l'allegato III è così modificato:

a) l'articolo 28, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

— due lettere che indicano il paese esportatore:

— Serbia = RS

— due lettere che indicano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di destinazione:

— AT = Austria

— BG = Bulgaria

— BL = Benelux

— CY = Cipro

— CZ = Repubblica ceca

— DE = Repubblica federale di Germania

— DK = Danimarca

— EE = Estonia

— GR = Grecia

— ES = Spagna

— FI = Finlandia

— FR = Francia

— GB = Regno Unito

— HU = Ungheria

— IE = Irlanda

— IT = Italia

— LT = Lituania

— LV = Lettonia

— MT = Malta

— PL = Polonia

— PT = Portogallo

- RO = Romania
 - SE = Svezia
 - SI = Slovenia
 - SK = Slovacchia
 - un numero a una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione delle esportazioni, nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio "9" per il 2009 e "0" per il 2010,
 - un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,
 - un numero a cinque cifre comprese tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.»
- b) la Tabella A è sostituita dal testo seguente:
- «TABELLA A
- La tabella è stata soppressa.»
-

REGOLAMENTO (UE) N. 380/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e che sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione europea per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corri-

spondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Comprese di 1 772 mg, confezionate per la vendita al minuto, ciascuna di esse costituita da (% in peso): — carbonato di calcio 88,9 (corrispondente a 630 mg di calcio), — amido 3,5 — idrossipropilmetil-cellulosa 2,7 — crospovidone 1,9 — maltodestrina 1,3 — olio minerale 1,2. Una compressa contiene inoltre 7 µg = 284 UI (unità internazionali) di vitamina D3 (colecalfiferolo). Altre sostanze sono presenti in quantità inferiori all'1,0 % in peso. La dose giornaliera raccomandata indicata sull'etichetta è una compressa al giorno. Secondo le indicazioni riportate sull'etichetta, il prodotto va utilizzato come trattamento preventivo, ad esempio dell'osteoporosi, e per rafforzare le ossa.	2106 90 92	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 28, della nota complementare 1 del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Poiché sono presenti sostanze non contemplate dalla nota 1, lettere a), d) o e), del capitolo 28, il prodotto deve essere escluso da tale capitolo. Il livello di minerali o di vitamine assunti (calcio e vitamina D3) secondo la dose giornaliera raccomandata indicata sull'etichetta non è significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere. Il prodotto pertanto non soddisfa i requisiti della nota complementare 1 del capitolo 30, ultimo paragrafo, e non può essere classificato nella voce 3004 (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata al capitolo 30, nota complementare 1, punto 3). Considerate le sue caratteristiche, il prodotto deve pertanto essere classificato come una preparazione alimentare della voce 2106.

REGOLAMENTO (UE) N. 381/2010 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	68,6
	MA	75,0
	TN	121,9
	TR	85,4
	ZZ	87,7
0707 00 05	MA	64,9
	MK	64,0
	TR	122,1
	ZZ	83,7
0709 90 70	TR	89,0
	ZZ	89,0
0805 10 20	EG	40,9
	IL	59,0
	MA	46,9
	TN	47,4
	TR	55,5
	ZZ	49,9
0805 50 10	TR	70,5
	ZA	71,6
	ZZ	71,1
0808 10 80	AR	87,9
	BR	74,6
	CL	80,4
	CN	75,4
	MK	22,1
	NZ	121,7
	US	124,1
	UY	82,7
	ZA	86,8
	ZZ	84,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2010

recante modifica della decisione 92/216/CEE per quanto riguarda la pubblicazione dell'elenco delle autorità di coordinamento per i concorsi equini

*[notificata con il numero C(2010) 2630]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/256/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/428/CEE stabilisce le condizioni per gli scambi di equini destinati a concorsi e le condizioni di partecipazione di tali equini ai concorsi. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, offre agli Stati membri la possibilità di riservare, attraverso organismi ufficialmente abilitati o riconosciuti a tal fine, una determinata percentuale dell'importo delle vincite o dei proventi inerenti a taluni concorsi o tipi di concorsi di cui al suddetto articolo per la salvaguardia, la promozione e il miglioramento dell'allevamento.
- (2) In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 92/216/CEE della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE del Consiglio ⁽²⁾, ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati necessari relativi ai concorsi e ai criteri adottati per la distribuzione dei fondi, come stipulato dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE, affinché vengano pubblicati dalla Commissione.
- (3) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico ⁽³⁾ ha modificato, tra l'altro, l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE imponendo agli Stati membri l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni elaborate sotto la loro responsabilità.
- (4) Secondo l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE spetta ora ad ogni Stato membro informare

gli altri Stati membri ed il pubblico in merito all'uso delle possibilità previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della suddetta direttiva e ai criteri di distribuzione dei fondi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino.

- (5) Come in altri settori della legislazione dell'Unione europea, in cui la direttiva 2008/73/CE ha introdotto procedure d'informazione attraverso Internet, si ritiene che la Commissione debba assistere gli Stati membri e il pubblico nell'accesso a tali informazioni istituendo un sito Internet che gli Stati membri possano corredare di un link verso i loro siti nazionali.
- (6) Gli Stati membri devono poter disporre del tempo necessario ad istituire i loro siti Web nazionali. Di conseguenza gli emendamenti introdotti dalla presente decisione si devono applicare a partire dal 1° maggio 2010.
- (7) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 92/216/CEE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 92/216/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico attraverso un sito Internet il nome e l'indirizzo dell'autorità coordinatrice designata conformemente al paragrafo 1.

3. Per aiutare gli Stati membri a rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che gli Stati membri corredano di un link ai loro siti nazionali istituiti in applicazione del paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i suddetti link entro il 30 aprile 2010.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 104 del 22.4.1992, pag. 77.

⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2010

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia e della Slovacchia relativi alle spese nel settore delle misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2009

[notificata con il numero C(2010) 2825]

(I testi in lingua estone, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, polacca e slovacca sono i soli facenti fede)

(2010/257/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 30 e 39,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dei conti annuali presentati dall'Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, da Malta, dalla Polonia e dalla Slovacchia, relativi alle spese nel settore delle misure di sviluppo rurale, corredati delle informazioni necessarie, devono essere liquidati i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La liquidazione riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, alla luce delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione.
- (2) Sono scaduti i termini previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, concessi all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, a Malta, alla Polonia e alla Slovacchia per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 ⁽³⁾.
- (3) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, a Malta, alla Polonia e alla Slovacchia, prima del 31 marzo 2010, il risultato delle sue verifiche relative a tali informazioni, corredate delle modifiche necessarie.

- (4) Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ⁽⁴⁾, il risultato della decisione di liquidazione deve essere detratto o aggiunto ai successivi pagamenti effettuati dalla Commissione.

- (5) Alla luce delle verifiche effettuate, per taluni organismi pagatori i conti annuali e i documenti che li accompagnano permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Il dettaglio di tali importi è riportato nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo contemporaneamente alla presente decisione.

- (6) Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere alla liquidazione dei loro conti nella presente decisione.

- (7) Per le spese relative allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 27/2004, gli importi da recuperare o da versare in virtù della decisione di liquidazione dei conti sono detratti o aggiunti ai pagamenti successivi.

- (8) Secondo quanto stabilito dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata l'adozione da parte della Commissione di decisioni successive intese ad escludere dal finanziamento dell'Unione europea le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione europea,

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate nel settore dello sviluppo rurale dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2009.

Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nel settore delle misure di sviluppo rurale per l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovacchia sono indicati nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2009, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri nel settore delle misure di sviluppo rurale per

l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovacchia, indicati nell'allegato III, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 — SPESE PER LO SVILUPPO RURALE DEL FEAGA NEI NUOVI STATI MEMBRI

Importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro

SM		2009 — Spese per gli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni	Totale	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare dallo Stato membro (-) o da versare allo Stato membro (+) (*)
		liquidati	disgiunti					
		= spese dichiarate nella dichiarazione annua	= totale dei pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario					
		a	b	c = a + b	d	e = c + d	f	g = e - f
EE	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CY	EUR	9 474 074,82		9 474 074,82	0,00	9 474 074,82	0,00	9 474 074,82
LV	EUR	2 607 932,10		2 607 932,10	0,00	2 607 932,10	0,00	2 607 932,10
LT	EUR	4 033 561,97		4 033 561,97	0,00	4 033 561,97	0,00	4 033 561,97
MT	EUR	5 102 120,76		5 102 120,76	0,00	5 102 120,76	457 469,86	4 644 650,90
PL	EUR	12 361 738,57		12 361 738,57	0,00	12 361 738,57	0,00	12 361 738,57
SK	EUR	7 348 431,19		7 348 431,19	0,00	7 348 431,19	0,00	7 348 431,19

(*) Dato che i pagamenti hanno raggiunto il 95 % del piano finanziario per tutti gli Stati membri, i saldi saranno regolati al momento della chiusura del programma.

SM	Anticipi pagati ma ancora da liquidare per l'attuazione del programma [articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio]	
EE	EUR	24 080 000,00
CY	EUR	11 968 000,00
LV	EUR	52 496 000,00
LT	EUR	78 320 000,00
MT	EUR	4 304 000,00
PL	EUR	458 624 000,00
SK	EUR	63 536 000,00

ALLEGATO II

SPESE DEL FEAGA RELATIVE ALLE MISURE DI SVILUPPO RURALE LIQUIDATE PER L'ESERCIZIO 2009 NEI
NUOVI STATI MEMBRI

DIFFERENZE TRA I CONTI ANNUALI E LE DICHIARAZIONI DI SPESA

CIPRO

N.	Misure	Spesa 2009 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2009 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Sostegno a favore degli investimenti per la gestione dei rifiuti animali	2 171 324,36		2 171 324,36
2	Incentivazione del miglioramento e dello sviluppo	2 808 953,00		2 808 953,00
3	Incentivazione della costituzione di associazioni di produttori	100 000,00		100 000,00
4	Promozione della formazione professionale degli agricoltori	214 482,99		214 482,99
5	Servizi tecnici e di consulenza per gli agricoltori	114 647,20		114 647,20
6	Prepensionamento	119 962,87		119 962,87
7	Sostegno a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori	1 355 000,00		1 355 000,00
8	Rispetto delle norme dell'UE	1 059 306,78		1 059 306,78
9	Adozione di misure agroambientali	- 35 501,90		- 35 501,90
10	Azioni agroambientali per la protezione del valore naturale	- 30 271,74		- 30 271,74
11	Imboschimento	2 371,79		2 371,79
12	Miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo dell'allevamento	0,00		0,00
13	Zone svantaggiate	1 040,45		1 040,45
14	Sostegno a favore dei sistemi di qualità	276 389,31		276 389,31
15	Sostegno a favore delle attività di trasformazione tradizionali su piccola scala	271 178,37		271 178,37
16	Tutela dei paesaggi agricoli tradizionali	152 497,44		152 497,44
17	Protezione dagli incendi delle foreste e da altre calamità naturali	369 758,71		369 758,71
18	Imboschimento di superfici non agricole	295 623,90		295 623,90
19	Miglioramento del processo di raccolta	- 854,30		- 854,30
20	Sostegno tecnico a livello di attuazione, controllo	62 239,78		62 239,78
21	Sostegno tecnico delle iniziative collettive a livello locale	165 925,81		165 925,81
	Totale	9 474 074,82	0,00	9 474 074,82

LETTONIA

N.	Misure	Spesa 2009 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2009 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Prepensionamento	- 1 195,73		- 1 195,73
2	Associazioni di produttori	0,00		0,00
3	Sostegno a favore delle aziende agricole di semisussistenza	- 264,78		- 264,78
4	Rispetto delle norme	423 612,67		423 612,67
5	Misure agroambientali	1 853 096,73		1 853 096,73
6	Zone svantaggiate	- 13 412,76		- 13 412,76
7	Assistenza tecnica	391 805,87		391 805,87
8	Obblighi trasferiti dal precedente periodo di programmazione	0,00		0,00
9	Assegnazione di risorse per i pagamenti unici per superficie	- 45 709,90		- 45 709,90
	Totale	2 607 932,10	0,00	2 607 932,10

LITUANIA

N.	Misure	Spesa 2009 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2009 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Misure agroambientali	3 561 291,02		3 561 291,02
2	Zone svantaggiate e zone sottoposte a vincoli ambientali	- 2 954,63		- 2 954,63
3	Rispetto delle norme	- 204 331,89		- 204 331,89
4	Imboschimento di superfici agricole	30 628,19		30 628,19
5	Prepensionamento	104 338,87		104 338,87
6	Sostegno a favore delle aziende agricole di semisussistenza in corso di ristrutturazione	- 8 179,78		- 8 179,78
7	Altre misure	96 659,66		96 659,66
8	Assistenza tecnica	455 049,09		455 049,09
9	Pagamenti complementari nazionali ai pagamenti diretti	1 061,44		1 061,44
	Totale	4 033 561,97	0,00	4 033 561,97

MALTA

N.	Misure	Spesa 2009 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2009 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Zone svantaggiate	- 5 448,47		- 5 448,47

N.	Misure	Spesa 2009 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2009 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
2	Misure agroambientali	1 635 984,94		1 635 984,94
3	Rispetto delle norme	1 098 668,34		1 098 668,34
4	Associazioni di produttori	0,00		0,00
5	Assistenza tecnica	865 308,32		865 308,32
6	Pagamenti complementari agli aiuti di Stato	0,00		0,00
7	Misure ad hoc per agricoltori/allevatori a tempo pieno	1 507 607,63		1 507 607,63
	Totale	5 102 120,76	0,00	5 102 120,76

POLONIA

N.	Misure	Spesa 2009 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2009 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Prepensionamento	- 115 562,12		- 115 562,12
2	Sostegno a favore delle aziende agricole di semisussistenza	- 782 545,72		- 782 545,72
3	Zone svantaggiate	- 3 314 036,52		- 3 314 036,52
4	Aziende agroambientali e benessere degli animali	- 449 096,77		- 449 096,77
5	Imboschimento	- 68 801,15		- 68 801,15
6	Rispetto delle norme dell'UE	- 2 128 574,31		- 2 128 574,31
7	Associazioni di produttori	0,00		0,00
8	Assistenza tecnica	19 304 548,86		19 304 548,86
9	Pagamenti complementari ai pagamenti diretti	- 80 324,22		- 80 324,22
10	Progetti approvati nel quadro del regolamento (CE) n. 1268/1999	- 3 869,48		- 3 869,48
	Totale	12 361 738,57	0,00	12 361 738,57

SLOVACCHIA

N.	Misure	Spesa 2009 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2009 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
1	Investimenti nelle aziende agricole	320 353,71		320 353,71
2	Formazione	8 185,24		8 185,24
3	Zone svantaggiate e zone sottoposte a vincoli ambientali	16 450,87		16 450,87
4	Rispetto delle norme	405 119,68		405 119,68
5	Sostegno agroambientale	0,00		0,00

N.	Misure	Spesa 2009 Allegato I colonna «a»	Riduzioni Allegato I colonna «d»	Importo liquidato nel 2009 Allegato I colonna «e»
		i	ii	iii = i + ii
6	Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli	151 516,81		151 516,81
7	Gestione delle foreste	0,00		0,00
8	Imboschimento di superfici agricole	126 911,56		126 911,56
9	Ricomposizione fondiaria	30 933,37		30 933,37
10	Diversificazione delle attività agricole	0,00		0,00
11	Sostegno a favore delle aziende agricole di semisussistenza	248 306,32		248 306,32
12	Associazioni di produttori	1 308 323,39		1 308 323,39
13	Assistenza tecnica, compresa la valutazione	4 128 723,81		4 128 723,81
14	Pagamenti complementari ai pagamenti diretti	9 051,97		9 051,97
901	Investimenti nelle aziende agricole — Progetti di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
905	Sostegno agroambientale — Progetti di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999	594 554,46		594 554,46
907	Gestione delle foreste — Progetti di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
912	Associazioni di produttori — Progetti di cui al regolamento (CE) n. 1268/1999	0,00		0,00
	Totale	7 348 431,19	0,00	7 348 431,19

ALLEGATO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 — SPESE DEL FEAGA RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE NEI NUOVI STATI MEMBRI

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stati disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva

Stato membro	Organismo pagatore
Estonia	PRIA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2010

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2009

[notificata con il numero C(2010) 2828]

(2010/258/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 30 e 32,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, per l'esercizio finanziario 2009 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2008 al 15 ottobre 2009.
- (3) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e, anteriormente al 31 marzo 2010, ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
- (4) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno degli Stati membri e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da versare agli Stati membri.
- (5) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.
- (6) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2009 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti.
- (7) La Commissione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2009. Al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione ed esaminarli ulteriormente secondo la procedura di liquidazione dei conti a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- (8) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito a irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione ⁽³⁾ prevede le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa nel 2010 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, occorre che la Commissione decida in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

- (9) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.
- (10) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata l'adozione da parte della Commissione di decisioni successive intese ad escludere dal finanziamento dell'Unione spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2009.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2009, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, indicati nell'allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e sono oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro

SM		2009 — Spese per gli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario ⁽¹⁾	Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importi da recuperare dallo (-) o versati allo (+) Stato membro ⁽²⁾
		liquidati	disgiunti						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
BE	EUR	787 979 123,50	0,00	787 979 123,50	- 369 703,64	- 464 520,05	787 144 899,81	787 398 266,69	- 253 366,88
BG	EUR	220 774 471,11	0,00	220 774 471,11	0,00	0,00	220 774 471,11	220 995 609,16	- 221 138,05
CZ	EUR	506 176 216,20	0,00	506 176 216,20	0,00	0,00	506 176 216,20	506 185 267,69	- 9 051,49
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 805 769,98	- 805 769,98	0,00	- 805 769,98
DK	EUR	924 610 973,79	0,00	924 610 973,79	- 3 921,96	0,00	924 607 051,83	924 309 000,47	298 051,36
DE	EUR	5 235 842 777,85	654 682 281,26	5 890 525 059,11	- 1 989 043,44	- 461 916,14	5 888 074 099,53	5 888 016 608,23	57 491,30
EE	EUR	54 532 997,07	0,00	54 532 997,07	0,00	0,00	54 532 997,07	54 532 997,07	0,00
IE	EUR	1 319 888 602,56	0,00	1 319 888 602,56	- 133 757,17	- 169 220,35	1 319 585 625,04	1 318 985 522,43	600 102,61
EL	EUR	2 448 777 557,15	0,00	2 448 777 557,15	- 8 813 778,63	- 394 282,85	2 439 569 495,67	2 443 278 830,80	- 3 709 335,13
ES	EUR	6 068 452 138,54	0,00	6 068 452 138,54	- 4 759 740,96	- 3 785 162,40	6 059 907 235,18	6 067 513 907,29	- 7 606 672,11
FR	EUR	9 040 383 523,43	0,00	9 040 383 523,43	- 2 526 945,78	- 5 990 134,76	9 031 866 442,89	9 037 172 967,68	- 5 306 524,79
IT	EUR	1 945 287 961,84	2 782 810 861,76	4 728 098 823,60	0,00	- 2 430 132,07	4 725 668 691,53	4 728 063 868,22	- 2 395 176,69
CY	EUR	36 926 483,63	0,00	36 926 483,63	- 320 385,91	0,00	36 606 097,72	36 606 097,72	0,00
LV	EUR	109 931 833,57	0,00	109 931 833,57	0,00	0,00	109 931 833,57	109 975 523,36	- 43 689,79
LT	LTL	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18,50	- 18,50	0,00	- 18,50
LT	EUR	221 723 843,05	0,00	221 723 843,05	0,00	0,00	221 723 843,05	221 715 676,12	8 166,93
LU	EUR	34 886 290,40	0,00	34 886 290,40	0,00	- 4 560,61	34 881 729,79	34 693 249,95	188 479,84

		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
HU	EUR	930 754 775,93	0,00	930 754 775,93	0,00	0,00	930 754 775,93	930 434 925,76	319 850,17
MT	EUR	3 563 547,18	0,00	3 563 547,18	0,00	0,00	3 563 547,18	3 564 387,18	- 840,00
NL	EUR	1 046 983 725,26	0,00	1 046 983 725,26	0,00	- 677 834,96	1 046 305 890,30	1 046 370 034,94	- 64 144,64
AT	EUR	708 684 112,26	0,00	708 684 112,26	0,00	- 169 195,85	708 514 916,41	708 571 648,36	- 56 731,95
PL	EUR	1 855 200 357,31	0,00	1 855 200 357,31	0,00	0,00	1 855 200 357,31	1 855 245 584,31	- 45 227,00
PT	EUR	724 724 520,34	0,00	724 724 520,34	- 382 516,50	- 8 047 049,82	716 294 954,02	723 611 900,95	- 7 316 946,93
RO	EUR	0,00	575 930 420,08	575 930 420,08	0,00	0,00	575 930 420,08	575 930 420,08	0,00
SI	EUR	102 542 439,28	0,00	102 542 439,28	0,00	0,00	102 542 439,28	102 613 790,15	- 71 350,87
SK	EUR	252 970 915,01	0,00	252 970 915,01	0,00	0,00	252 970 915,01	252 901 885,76	69 029,25
FI	EUR	599 673 974,61	0,00	599 673 974,61	0,00	- 10 920,77	599 663 053,84	599 685 951,54	- 22 897,70
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 107 975,40	- 107 975,40	0,00	- 107 975,40
SE	EUR	724 143 091,81	0,00	724 143 091,81	- 13 177,13	0,00	724 129 914,68	724 281 824,45	- 151 909,77
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 696,06	- 86 696,06	0,00	- 86 696,06
UK	EUR	3 292 001 049,95	0,00	3 292 001 049,95	- 3 779 242,68	0,00	3 288 221 807,27	3 294 688 038,59	- 6 466 231,32

SM		Spesa ⁽³⁾	Entrate con destinazione specifica ⁽³⁾	Fondo per lo zucchero		Articolo 32 (=e)	Totale (=h)
				Spesa ⁽⁴⁾	Entrate con destinazione specifica ⁽⁴⁾		
		05 07 01 06	6701	05 02 16 02	6803	6702	
		i	j	k	l	m	n = i + j + k + l + m
BE	EUR	211 153,17	0,00	0,00	0,00	- 464 520,05	- 253 366,88
BG	EUR	- 6 044,39	- 215 093,66	0,00	0,00	0,00	- 221 138,05
CZ	EUR	- 9 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 051,49
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 805 769,98	- 805 769,98
DK	EUR	298 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,36
DE	EUR	519 407,44	0,00	0,00	0,00	- 461 916,14	57 491,30
EE	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE	EUR	1 988 434,35	- 1 219 111,39	0,00	0,00	- 169 220,35	600 102,61

		i	j	k	l	m	n = i + j + k + l + m
EL	EUR	- 3 313 301,75	- 1 750,53	0,00	0,00	- 394 282,85	- 3 709 335,13
ES	EUR	- 3 782 850,58	- 38 659,13	0,00	0,00	- 3 785 162,40	- 7 606 672,11
FR	EUR	683 609,97	0,00	0,00	0,00	- 5 990 134,76	- 5 306 524,79
IT	EUR	34 955,38	0,00	0,00	0,00	- 2 430 132,07	- 2 395 176,69
CY	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	EUR	- 41 844,99	- 1 844,80	0,00	0,00	0,00	- 43 689,79
LT	LTL	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18,50	- 18,50
LT	EUR	8 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166,93
LU	EUR	193 040,45	0,00	0,00	0,00	- 4 560,61	188 479,84
HU	EUR	319 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	319 850,17
MT	EUR	0,00	- 840,00	0,00	0,00	0,00	- 840,00
NL	EUR	613 690,32	0,00	0,00	0,00	- 677 834,96	- 64 144,64
AT	EUR	112 463,90	0,00	0,00	0,00	- 169 195,85	- 56 731,95
PL	EUR	- 42 965,36	- 2 261,64	0,00	0,00	0,00	- 45 227,00
PT	EUR	730 102,89	0,00	0,00	0,00	- 8 047 049,82	- 7 316 946,93
RO	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	EUR	- 71 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71 350,87
SK	EUR	69 071,36	- 42,11	0,00	0,00	0,00	69 029,25
FI	EUR	- 11 976,93	0,00	0,00	0,00	- 10 920,77	- 22 897,70
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 107 975,40	- 107 975,40
SE	EUR	- 151 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	- 151 909,77
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 696,06	- 86 696,06
UK	EUR	- 6 175 353,20	- 290 878,12	0,00	0,00	0,00	- 6 466 231,32

(¹) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2009.

(²) Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (col.a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (col.b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(³) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.

(⁴) Se la quota del fondo per lo zucchero relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 02 16 02.

NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6 7 0 1, 6 7 0 2, 6 8 0 3.

ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 — FEAGA

Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva

Stato membro	Organismo pagatore
Germania	Baden-Württemberg
	Hessen
	IBH
	Helaba
Italia	AGEA
	ARBEA
Romania	PIAA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2010

che autorizza la Repubblica francese a concludere un accordo con il Principato di Monaco affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2010) 2634]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(2010/259/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda della Repubblica francese,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1781/2006, il 28 novembre 2007, la Repubblica francese ha chiesto una deroga per i trasferimenti di fondi tra il Principato di Monaco e la Repubblica francese.

(2) In conformità con l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, i trasferimenti di fondi tra il Principato di Monaco e la Repubblica francese sono provvisoriamente considerati alla stessa stregua dei trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese dal 4 dicembre 2007.

(3) Nel corso della riunione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo tenutasi il 17 dicembre 2009 gli Stati membri sono stati informati del fatto che la Commissione ritiene di aver ricevuto le informazioni necessarie per esaminare la domanda della Repubblica francese.

(4) Il Principato di Monaco, che non costituisce parte del territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha tuttavia concluso un accordo monetario con l'Unione europea rappresentata dalla Repubblica francese. In base all'accordo del 26 dicembre 2001 il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro. Pertanto, il Principato di Monaco soddisfa il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

(5) I prestatori di servizi di pagamento del Principato di Monaco partecipano direttamente ai sistemi francesi di pagamento e di regolamento, siano essi CORE, Target2-Banque de France o ESES France (euro Settlement for Euronext-zone Securities — liquidazione in euro per i titoli della zona Euronext). Pertanto, essi soddisfano il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006.

(6) Il Principato di Monaco ha introdotto nell'ordinamento giuridico disposizioni analoghe a quelle del regolamento (CE) n. 1781/2006, in particolare mediante l'ordinanza sovrana n. 1630, del 30 aprile 2008, che modifica l'ordinanza sovrana n. 631, del 10 agosto 2006, relativa alla partecipazione degli organismi finanziari alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.

(7) Le ordinanze sovrane n. 1674 e n. 1675, del 10 giugno 2008, relative al blocco dei beni in vista, in particolare, della lotta contro il finanziamento del terrorismo, garantiscono l'applicazione di misure appropriate nel Principato di Monaco al fine di irrogare sanzioni finanziarie alle persone fisiche e giuridiche incluse negli elenchi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

- (8) La legge n. 1362, del 3 agosto 2009, relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione (Loi n. 1362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption) ha abrogato e sostituito la legge n. 1162 del 7 luglio 1993 relativa alla partecipazione delle imprese finanziarie alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Questa nuova legge, congiuntamente all'ordinanza sovrana n. 2318, del 3 agosto 2009, rettifica le carenze individuate nella relazione del 2008 sul terzo ciclo di valutazioni reciproche del comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (Moneyval) relativo al Principato di Monaco; essa garantisce in tal modo che il Principato sia dotato di dispositivi antiriciclaggio equivalenti a quelli in vigore sul territorio francese per quanto attiene al trasferimento di fondi.
- (9) Pertanto, il Principato di Monaco ha adottato norme identiche a quelle fissate nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e impone ai suoi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
- (10) È quindi opportuno concedere alla Repubblica francese la deroga richiesta.

- (11) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a concludere un accordo con il Principato di Monaco, affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese ai fini del regolamento (CE) n. 1781/2006.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2010****relativa al piano di sicurezza per il funzionamento del sistema di informazione visti**

(2010/260/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, l'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi in materia di sicurezza enunciati all'articolo 32, paragrafo 2, per quanto riguarda il funzionamento del VIS, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

(2) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, durante un periodo transitorio, prima che l'Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS.

(3) Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell'espletamento dei suoi compiti di responsabile della gestione operativa del VIS si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

(4) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 767/2008, la Commissione, qualora deleghi la propria responsabilità durante il periodo transitorio prima che l'Autorità di gestione entri in funzione, assicura che tale delega non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto dell'Unione, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.

(5) Una volta entrata in funzione, l'Autorità di gestione deve stabilire il proprio piano di sicurezza in relazione al VIS.

(6) La decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l'architettura fisica e i

requisiti delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo ⁽³⁾ descrive i servizi di sicurezza richiesti per la rete VIS.

(7) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 767/2008, il VIS centrale principale, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il VIS centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del VIS centrale principale in caso di guasto del sistema, si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria).

(8) Occorre definire i ruoli dei responsabili della sicurezza al fine di garantire una risposta efficace e rapida agli incidenti di sicurezza e il relativo rapporto.

(9) Deve essere stabilita una politica di sicurezza che descriva tutti gli aspetti tecnici e organizzativi in conformità delle disposizioni della presente decisione.

(10) È necessario definire misure che garantiscano un livello di sicurezza adeguato per il funzionamento del VIS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1****Oggetto**

La presente decisione stabilisce l'organizzazione e le misure di sicurezza (piano di sicurezza) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

CAPO II**ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITÀ E GESTIONE DEGLI INCIDENTI****Articolo 2****Compiti della Commissione**

1. La Commissione attua le misure di sicurezza per il VIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione di cui alla presente decisione, e ne controlla l'efficacia.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3.

2. La Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile della sicurezza del sistema. Il responsabile della sicurezza del sistema è nominato dal direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione, ed esegue in particolare i seguenti compiti:

- a) elabora, aggiorna e rivede la politica di sicurezza di cui all'articolo 7 della presente decisione;
- b) controlla l'efficacia dell'attuazione delle procedure di sicurezza per il VIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione;
- c) contribuisce all'elaborazione delle relazioni in materia di sicurezza previste dall'articolo 50, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 767/2008;
- d) svolge compiti di coordinamento e presta assistenza nell'ambito dei controlli effettuati dal garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 767/2008;
- e) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione e al funzionamento del VIS applichino correttamente e integralmente la presente decisione e la politica di sicurezza;
- f) f) tiene un elenco dei punti di contatto nazionali unici per la sicurezza del VIS e lo trasmette ai responsabili locali della sicurezza del VIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 3

Responsabile locale della sicurezza del VIS centrale

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile locale della sicurezza del VIS centrale. Vanno evitati i conflitti d'interesse tra l'incarico di responsabile locale della sicurezza e altro incarico ufficiale. Nomina il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione.

2. Il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale garantisce l'attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione e l'osservanza delle procedure di sicurezza nel VIS centrale principale. Per quanto riguarda il VIS centrale di riserva, il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale garantisce l'attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione, escluse quelle previste dall'articolo 10, e l'osservanza delle procedure di sicurezza connesse.

3. Il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale può delegare a personale subalterno i compiti assegnatigli. Vanno

evitati i conflitti d'interesse tra l'incarico di eseguire tali compiti e altro incarico ufficiale. Un numero telefonico unico e un indirizzo unico permettono di raggiungere in qualsiasi momento il responsabile locale della sicurezza o il suo subalterno.

4. Nei limiti di cui al paragrafo 1, il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale esegue i compiti derivanti dalle misure di sicurezza da prendere locali in cui sono ubicati il VIS centrale principale e il VIS centrale di riserva, e in particolare:

- a) svolge compiti di sicurezza operativa locale comprendenti il controllo dei firewall, test periodici di sicurezza, controlli e rapporti;
- b) controlla l'efficacia del piano di continuità operativa e garantisce lo svolgimento di esercitazioni periodiche;
- c) raccoglie prove sugli incidenti che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS centrale o dell'infrastruttura di comunicazione, e ne riferisce al responsabile della sicurezza del sistema;
- d) informa il responsabile della sicurezza del sistema quando occorre modificare la politica di sicurezza;
- e) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione e al funzionamento del VIS applichino la presente decisione e la politica di sicurezza;
- f) garantisce che i membri del personale siano a conoscenza dei loro obblighi e controlla l'applicazione della politica di sicurezza;
- g) controlla gli sviluppi in materia di sicurezza informatica e provvede affinché i membri del personale ricevano una formazione adeguata;
- h) prepara le informazioni di base e le opzioni necessarie per elaborare, aggiornare e rivedere la politica di sicurezza in conformità dell'articolo 7.

Articolo 4

Responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione. Vanno evitati i conflitti d'interesse tra l'incarico di responsabile locale della sicurezza e altro incarico ufficiale. Nomina il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione.

2. Il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione controlla il funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione e garantisce l'attuazione delle misure di sicurezza e l'osservanza delle procedure di sicurezza.

3. Il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione può delegare a personale subalterno i compiti assegnatigli. Vanno evitati i conflitti d'interesse tra l'incarico di eseguire tali compiti e altro incarico ufficiale. Un numero telefonico unico e un indirizzo unico permettono di raggiungere in qualsiasi momento il responsabile locale della sicurezza o il suo subalterno.

4. Il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione esegue i compiti derivanti dalle misure di sicurezza relative all'infrastruttura di comunicazione, e in particolare:

- a) svolge tutti i compiti di sicurezza operativa connessi all'infrastruttura di comunicazione comprendenti il controllo dei firewall, test periodici di sicurezza, controlli e rapporti;
- b) controlla l'efficacia del piano di continuità operativa e garantisce lo svolgimento di esercitazioni periodiche;
- c) raccoglie prove sugli incidenti che possono avere ripercussioni sulla sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione o del VIS centrale o sui sistemi nazionali, e ne riferisce al responsabile della sicurezza del sistema;
- d) informa il responsabile della sicurezza del sistema quando occorre modificare la politica di sicurezza;
- e) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione dell'infrastruttura di comunicazione applichino la presente decisione e la politica di sicurezza;
- f) garantisce che i membri del personale siano a conoscenza dei loro obblighi e controlla l'applicazione della politica di sicurezza;
- g) controlla gli sviluppi in materia di sicurezza informatica e provvede affinché i membri del personale ricevano una formazione adeguata;
- h) prepara le informazioni di base e le opzioni necessarie per elaborare, aggiornare e rivedere la politica di sicurezza in conformità dell'articolo 7.

Articolo 5

Incidenti di sicurezza

1. È considerato incidente di sicurezza qualunque evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del funzionamento del VIS e può causare danni o perdite al VIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

2. La politica di sicurezza stabilisce procedure di ripristino in caso di incidente. Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo da garantire una risposta rapida, efficace e corretta conformemente alla politica di sicurezza.

3. Le informazioni relative a un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del VIS in uno Stato membro o sulla disponibilità, sull'integrità e sulla riservatezza dei dati VIS inseriti da uno Stato membro sono trasmesse allo Stato membro interessato. Gli incidenti di sicurezza sono notificati al responsabile della protezione dei dati della Commissione.

Articolo 6

Gestione degli incidenti

1. Tutti i membri del personale e gli appaltatori associati allo sviluppo, alla gestione o al funzionamento del VIS sono tenuti a prendere nota di qualunque carenza di sicurezza, rilevata o presunta, nel funzionamento del VIS e a riferirne al responsabile della sicurezza del sistema o al responsabile locale della sicurezza del VIS centrale ovvero al responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione, a seconda dei casi.

2. Qualora sia individuato un incidente che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del funzionamento del VIS, il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale o il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione ne informa il più rapidamente possibile il responsabile della sicurezza del sistema e, se del caso, il punto di contatto nazionale unico per la sicurezza del VIS eventualmente esistente nello Stato membro in questione, per iscritto o, in caso di estrema urgenza, con altro mezzo di comunicazione. Nel rapporto è descritto l'incidente di sicurezza e sono indicati il livello di rischio, le possibili conseguenze e le misure prese o da prendere per attenuare il rischio.

3. Il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale o, a seconda dei casi, il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione raccolgono immediatamente tutte le prove relative all'incidente di sicurezza. Nei limiti delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, tali prove sono messe a disposizione del responsabile della sicurezza del sistema, su sua istanza.

4. Sono messe in atto procedure di feedback per assicurare che, una volta affrontato e risolto l'incidente di sicurezza, ne siano notificati i risultati.

CAPO III

MISURE DI SICUREZZA*Articolo 7***Politica di sicurezza**

1. Il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» elabora, aggiorna e rivede periodicamente una politica di sicurezza vincolante in conformità della presente decisione. La politica di sicurezza precisa le procedure e le misure di protezione dalle minacce dirette alla disponibilità, all'integrità e alla riservatezza del VIS, compreso un piano di emergenza, al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato previsto dalla presente decisione. La politica di sicurezza è conforme alla presente decisione.
2. La politica di sicurezza si basa su una valutazione dei rischi. Le misure descritte dalla politica di sicurezza sono proporzionate ai rischi individuati.
3. La valutazione dei rischi e la politica di sicurezza sono aggiornate se innovazioni tecnologiche, l'individuazione di nuove minacce o altre circostanze lo rendono necessario. In ogni caso la politica di sicurezza è rivista annualmente per garantirne la continua rispondenza all'ultima valutazione dei rischi o ad altre eventuali innovazioni tecnologiche, minacce o circostanze pertinenti.
4. La politica di sicurezza è elaborata dal responsabile della sicurezza del sistema in collaborazione con il responsabile locale della sicurezza del VIS e il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione.

*Articolo 8***Attuazione delle misure di sicurezza**

1. È possibile affidare a enti pubblici o privati l'esecuzione dei compiti e l'attuazione dei requisiti previsti dalla presente decisione e dalla politica di sicurezza, compreso il compito di designare il responsabile locale della sicurezza.
2. In tal caso la Commissione provvede con un accordo giuridicamente vincolante affinché sia garantito il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla presente decisione e dalla politica di sicurezza. Qualora sia delegata o data in appalto la designazione del responsabile locale della sicurezza, la Commissione si assicura con un accordo giuridicamente vincolante di essere consultata sulla persona da designare per tale incarico.

*Articolo 9***Controlli all'ingresso delle installazioni**

1. Al fine di proteggere le zone che ospitano strutture di elaborazione dati sono usati perimetri di sicurezza muniti di adeguate barriere e di controlli alle entrate.

2. All'interno dei perimetri di sicurezza sono create zone sicure per proteggere i componenti fisici (attivi), compresi hardware, supporti di dati e console, piani e altri documenti sul VIS, gli uffici e le altre postazioni di lavoro del personale associato al funzionamento del VIS. Le zone sicure sono protette da adeguati controlli alle entrate per garantire l'accesso esclusivamente al personale autorizzato. Nelle zone sicure, il lavoro è soggetto alle dettagliate norme di sicurezza previste dalla politica di sicurezza.

3. Sono predisposti e installati dispositivi per garantire la sicurezza fisica degli uffici, dei locali e delle installazioni. Per evitare l'accesso non autorizzato, sono controllati e se possibile isolati dalle installazioni informatiche i punti d'accesso come le zone di consegna e di carico e altri punti da cui potrebbero entrare nei locali persone non autorizzate.

4. È messa a punto una protezione fisica del perimetro di sicurezza contro i danni da calamità naturali o provocate dall'uomo, da applicarsi in proporzione al rischio.

5. Le apparecchiature sono protette dalle minacce fisiche e ambientali e dal rischio di accesso non autorizzato.

6. Se dispone dell'informazione, la Commissione aggiunge all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), un punto di contatto unico per il controllo dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei locali in cui è ubicato il VIS centrale di riserva.

*Articolo 10***Supporti di dati e controllo degli attivi**

1. I supporti rimovibili contenenti i dati sono protetti dall'accesso non autorizzato, dall'uso improprio o dalla corruzione, e la loro leggibilità è assicurata per tutto il ciclo di vita dei dati.
2. Quando non sono più utili i supporti vengono gettati in modo sicuro secondo le dettagliate procedure di sicurezza previste dalla politica di sicurezza.
3. Sono creati inventari per garantire la disponibilità di informazioni sui luoghi di conservazione, sul periodo di conservazione applicabile e sulle autorizzazioni di accesso.
4. Tutti gli attivi importanti del VIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono identificati in modo da poterli proteggere a seconda della loro rilevanza. È tenuto un inventario aggiornato delle apparecchiature TI pertinenti.

5. È messa a disposizione una documentazione aggiornata sul VIS centrale e sull'infrastruttura di comunicazione. Tale documentazione deve essere protetta dall'accesso non autorizzato.

*Articolo 11***Controllo della conservazione**

1. Sono prese misure adeguate per garantire la corretta conservazione dei dati e la loro protezione dall'accesso non autorizzato.

2. Tutte le apparecchiature contenenti supporti di conservazione sono controllate prima di essere gettate per garantire che i dati sensibili siano stati rimossi o integralmente sovrascritti, oppure sono distrutte in modo sicuro.

*Articolo 12***Controllo delle password**

1. Tutte le password sono conservate in modo sicuro e trattate come riservate. Qualora si sospetti che una password sia stata divulgata, questa è cambiata immediatamente o l'account utente è disattivato. Sono usate identità di utente individuali e uniche.

2. La politica di sicurezza definisce le procedure di connessione e disconnessione in modo da prevenire l'accesso non autorizzato.

*Articolo 13***Controllo dell'accesso**

1. La politica di sicurezza fissa la procedura formale di registrazione e deregistrazione del personale per la concessione e la revoca del diritto di accesso all'hardware e al software del VIS presso il sito del VIS centrale ai fini della gestione operativa. L'attribuzione e l'uso di adeguate credenziali di accesso (password o altri mezzi idonei) sono controllati con la procedura di gestione formale stabilita dalla politica di sicurezza.

2. L'accesso all'hardware e al software del VIS presso il sito del VIS centrale:

- i) è limitato alle persone autorizzate;
- ii) è limitato ai casi in cui può essere individuato uno scopo legittimo ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;
- iii) non eccede la durata e la portata necessarie per il suo scopo, e
- iv) è effettuato secondo una politica di controllo dell'accesso definita dalla politica di sicurezza.

3. Presso il VIS centrale sono usati solo i software e le console autorizzati dal responsabile locale della sicurezza del VIS

centrale. L'uso di funzioni di sistema che potrebbero scavalcare i controlli di sistema e delle applicazioni è limitato e controllato. Sono istituite procedure per controllare l'installazione dei software.

*Articolo 14***Controllo della comunicazione**

L'infrastruttura di comunicazione è soggetta a controlli volti a garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza degli scambi di informazioni. Per proteggere i dati trasmessi nell'infrastruttura di comunicazione sono usati strumenti crittografici.

*Articolo 15***Controllo della registrazione dei dati**

Il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale controlla gli account delle persone autorizzate ad accedere al software VIS dal VIS centrale. L'uso di tali account, compresa la data e l'ora e l'identità utente, è registrato.

*Articolo 16***Controllo del trasporto**

1. La politica di sicurezza definisce misure adeguate per impedire che i dati personali siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante la loro trasmissione dal VIS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati. La politica di sicurezza contiene disposizioni in ordine ai tipi di invio o trasporto ammissibili e alle procedure sulla responsabilità del trasporto di elementi e del loro arrivo a destinazione. I supporti di dati non contengono dati diversi da quelli da inviare.

2. I servizi forniti da terzi che implicano l'accesso a dati, la loro elaborazione e comunicazione, la gestione di strutture di elaborazione dati o l'aggiunta di prodotti o servizi a tali strutture sono oggetto di controlli di sicurezza integrati e adeguati.

*Articolo 17***Sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione**

1. L'infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata in modo che risulti protetta dalle minacce e che sia garantita la sua sicurezza e quella del VIS centrale, compresi i dati scambiati suo tramite.

2. Nell'accordo di servizi di rete concluso con il fornitore di servizi sono indicati i requisiti di sicurezza, i livelli di servizio e i requisiti di gestione di tutti i servizi di rete.

3. Oltre ai punti di accesso al VIS sono protetti tutti i servizi addizionali usati dall'infrastruttura di comunicazione. A tal fine la politica di sicurezza definisce misure adeguate.

Articolo 18

Monitoraggio

1. I registri (log) delle informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 relative ad ogni accesso al VIS centrale e a tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS centrale sono conservati in modo sicuro e sono accessibili dai locali in cui si trovano il VIS centrale principale e il VIS centrale di riserva per il periodo previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008.

2. La politica di sicurezza fissa le procedure di monitoraggio dell'uso o dei guasti delle strutture di elaborazione dati e i risultati del monitoraggio sono rivisti periodicamente. Se necessario sono prese misure adeguate.

3. I dispositivi di registrazione e i registri sono protetti da manomissioni e dall'accesso non autorizzato in modo da rispondere ai requisiti di raccolta e conservazione per il periodo di conservazione dei dati.

Articolo 19

Cifratura

Ove opportuno sono usati strumenti crittografici per proteggere le informazioni. Il loro uso, le finalità e le condizioni devono ricevere l'approvazione preventiva del responsabile della sicurezza del sistema.

CAPO IV

SICUREZZA DELLE RISORSE UMANE

Articolo 20

Profili personali

1. La politica di sicurezza descrive le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere al VIS e all'infrastruttura di comunicazione.

2. I ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza del personale della Commissione, degli appaltatori e del personale associato alla gestione operativa sono definiti, documentati e comunicati agli interessati. La descrizione delle mansioni e degli obiettivi precisa i ruoli e le responsabilità del personale della Commissione; i ruoli e le responsabilità degli appaltatori sono fissati nei contratti o negli accordi sul livello di servizio.

3. Sono conclusi accordi in materia di segretezza e riservatezza con tutte le persone cui non si applicano le norme sul servizio pubblico dell'Unione europea o di uno Stato membro. I membri del personale che devono lavorare con i dati VIS dispongono della necessaria autorizzazione o certificazione di sicurezza secondo le dettagliate procedure di sicurezza previste dalla politica di sicurezza.

Articolo 21

Informazione del personale

1. Tutti i membri del personale e, se del caso, gli appaltatori ricevono una formazione adeguata in materia di sensibilizzazione alla sicurezza, requisiti giuridici, politiche e procedure, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.

2. Riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro o del contratto, la politica di sicurezza definisce le responsabilità dei membri del personale e degli appaltatori in relazione al cambiamento di funzioni o alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché le procedure per la restituzione degli attivi e la revoca dei diritti di accesso.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Applicabilità

1. La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data determinata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

2. La presente decisione scade quando l'Autorità di gestione entra in funzione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2010

relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione

(2010/261/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 16 della decisione 2007/533/GAI, l'organo di gestione e la Commissione adottano, rispettivamente per il SIS II centrale e per l'infrastruttura di comunicazione, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza.
- (2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 15, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale.
- (3) Poiché l'organo di gestione non è stato ancora istituito, il piano d'azione che la Commissione deve adottare deve applicarsi anche al SIS II centrale per un periodo transitorio.
- (4) Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell'esercizio dei suoi compiti di gestione operativa del SIS II si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2007/533/GAI, la Commissione, qualora dele-

ghi la propria responsabilità durante il periodo transitorio prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, assicura che tale delega non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto dell'Unione, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.

- (6) Una volta assunte le sue responsabilità, l'organo di gestione deve stabilire il proprio piano di sicurezza in relazione al SIS II centrale. Il piano di sicurezza deve pertanto scadere, nella misura in cui si riferisce al SIS II centrale, quando l'organo di gestione assume le sue responsabilità.
- (7) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI, il CS-SIS, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il CS-SIS di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema, ha sede a Sankt Johann im Pongau (Austria).
- (8) È opportuno che il piano di sicurezza preveda un responsabile della sicurezza del sistema cui affidare i compiti di sicurezza del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, e due responsabili locali della sicurezza cui affidare i compiti di sicurezza del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione rispettivamente. Occorre definire i ruoli dei responsabili della sicurezza al fine di garantire una risposta efficace e rapida agli incidenti di sicurezza e il relativo rapporto.
- (9) Deve essere stabilita una politica di sicurezza che descriva tutti gli aspetti tecnici e organizzativi in conformità delle disposizioni della presente decisione.
- (10) È necessario definire misure che garantiscano un livello di sicurezza adeguato per il funzionamento del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione,

⁽¹⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione stabilisce l'organizzazione e le misure di sicurezza (piano di sicurezza) per la protezione del SIS II centrale e dei dati trattati nel sistema dalle minacce dirette alla disponibilità, all'integrità e alla riservatezza ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità.

2. La presente decisione stabilisce l'organizzazione e le misure di sicurezza (piano di sicurezza) per la protezione dell'infrastruttura di comunicazione dalle minacce dirette alla disponibilità, all'integrità e alla riservatezza ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 16 della decisione 2007/533/GAI sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

CAPO II

ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITÀ E GESTIONE DEGLI INCIDENTI

Articolo 2

Compiti della Commissione

1. La Commissione attua le misure di sicurezza per il SIS II centrale di cui alla presente decisione, e ne controlla l'efficacia.

2. La Commissione attua le misure di sicurezza per l'infrastruttura di comunicazione di cui alla presente decisione, e ne controlla l'efficacia.

3. La Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile della sicurezza del sistema. Il responsabile della sicurezza del sistema è nominato dal direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione, ed esegue in particolare i seguenti compiti:

- a) elabora la politica di sicurezza di cui all'articolo 7 della presente decisione;
- b) controlla l'efficacia dell'attuazione delle procedure di sicurezza per il SIS II centrale;

c) controlla l'efficacia dell'attuazione delle procedure di sicurezza per l'infrastruttura di comunicazione;

d) contribuisce all'elaborazione delle relazioni in materia di sicurezza previste dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66 della decisione 2007/533/GAI;

e) svolge compiti di coordinamento e presta assistenza nell'ambito dei controlli effettuati dal garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 61 della decisione 2007/533/GAI, e della notifica degli incidenti al responsabile della protezione dei dati della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3;

f) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione del SIS II centrale applichino correttamente e integralmente la presente decisione e la politica di sicurezza;

g) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione dell'infrastruttura di comunicazione applichino correttamente e integralmente la presente decisione e la politica di sicurezza;

h) tiene un elenco dei punti di contatto nazionali unici per la sicurezza del SIS II e lo trasmette al responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione;

i) trasmette l'elenco di cui alla lettera h) al responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale.

Articolo 3

Responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale. Vanno evitati i conflitti d'interesse tra l'incarico di responsabile locale della sicurezza e altro incarico ufficiale. Nomina il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione.

2. Il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale garantisce l'attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione e l'osservanza delle procedure di sicurezza nel CS-SIS principale. Per quanto riguarda il CS-SIS di riserva, il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale garantisce l'attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione, escluse quelle previste dall'articolo 9, e l'osservanza delle procedure di sicurezza connesse.

3. Il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale può delegare a personale subalterno i compiti assegnatigli. Vanno evitati i conflitti d'interesse tra l'incarico di eseguire tali compiti e altro incarico ufficiale. Un numero telefonico unico e un indirizzo unico permettono di raggiungere in qualsiasi momento il responsabile locale della sicurezza o il suo subalterno.

4. Nei limiti di cui al paragrafo 1, il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale esegue i compiti derivanti dalle misure di sicurezza da prendere nei locali in cui sono ubicati il CS-SIS principale e il CS-SIS di riserva, e in particolare:

- a) svolge compiti di sicurezza operativa locale comprendenti il controllo dei firewall, test periodici di sicurezza, controlli e rapporti;
- b) controlla l'efficacia del piano di continuità operativa e garantisce lo svolgimento di esercitazioni periodiche;
- c) raccoglie prove sugli incidenti del SIS II centrale che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS II centrale o dell'infrastruttura di comunicazione, e ne riferisce al responsabile della sicurezza del sistema;
- d) informa il responsabile della sicurezza del sistema quando occorre modificare la politica di sicurezza;
- e) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati gestione operativa del SIS II centrale applichino la presente decisione e la politica di sicurezza;
- f) garantisce che i membri del personale siano a conoscenza dei loro obblighi e controlla l'applicazione della politica di sicurezza;
- g) controlla gli sviluppi in materia di sicurezza informatica e provvede affinché i membri del personale ricevano una formazione adeguata;
- h) prepara le informazioni di base e le opzioni necessarie per elaborare, aggiornare e rivedere la politica di sicurezza in conformità dell'articolo 7.

Articolo 4

Responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione. Vanno evitati i conflitti d'interesse tra l'incarico di responsabile locale della sicurezza e altro incarico ufficiale. Nomina il responsabile locale della sicurezza dell'infra-

struttura di comunicazione il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione.

2. Il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione controlla il funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione e garantisce l'attuazione delle misure di sicurezza e l'osservanza delle procedure di sicurezza.

3. Il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione può delegare a personale subalterno i compiti assegnatigli. Vanno evitati i conflitti d'interesse tra l'incarico di eseguire tali compiti e altro incarico ufficiale. Un numero telefonico unico e un indirizzo unico permettono di raggiungere in qualsiasi momento il responsabile locale della sicurezza o il suo subalterno.

4. Il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione esegue i compiti derivanti dalle misure di sicurezza da prendere nell'infrastruttura di comunicazione, e in particolare:

- a) svolge tutti i compiti di sicurezza operativa connessi all'infrastruttura di comunicazione comprendenti il controllo dei firewall, test periodici di sicurezza, controlli e rapporti;
- b) controlla l'efficacia del piano di continuità operativa e garantisce lo svolgimento di esercitazioni periodiche;
- c) raccoglie prove sugli incidenti dell'infrastruttura di comunicazione che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS II centrale o dell'infrastruttura di comunicazione, e ne riferisce al responsabile della sicurezza del sistema;
- d) informa il responsabile della sicurezza del sistema quando occorre modificare la politica di sicurezza;
- e) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione dell'infrastruttura di comunicazione applichino la presente decisione e la politica di sicurezza;
- f) garantisce che i membri del personale siano a conoscenza dei loro obblighi e controlla l'applicazione della politica di sicurezza;
- g) controlla gli sviluppi in materia di sicurezza informatica e provvede affinché i membri del personale ricevano una formazione adeguata;
- h) prepara le informazioni di base e le opzioni necessarie per elaborare, aggiornare e rivedere la politica di sicurezza in conformità dell'articolo 7.

*Articolo 5***Incidenti di sicurezza**

1. È considerato incidente di sicurezza qualunque evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS II e può causare danni o perdite al SIS II, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

2. Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo da garantire una risposta rapida, efficace e corretta conformemente alla politica di sicurezza. Sono stabilite procedure di ripristino in caso di incidente.

3. Le informazioni relative a un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS II in uno Stato membro o sulla disponibilità, sull'integrità e sulla riservatezza dei dati inseriti o inviati da uno Stato membro sono trasmesse allo Stato membro interessato. Gli incidenti di sicurezza sono notificati al responsabile della protezione dei dati della Commissione.

*Articolo 6***Gestione degli incidenti**

1. Tutti i membri del personale e gli appaltatori associati allo sviluppo, alla gestione o al funzionamento del SIS II sono tenuti a prendere nota di qualunque carenza di sicurezza, rilevata o presunta, dell'infrastruttura di comunicazione e a riferirne al responsabile della sicurezza del sistema o al responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione.

2. Qualora sia individuato un incidente che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS II, il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione ne informa il più rapidamente possibile il responsabile della sicurezza del sistema e, se del caso, il punto di contatto nazionale unico per la sicurezza del SIS II eventualmente esistente nello Stato membro in questione, per iscritto o, in caso di estrema urgenza, con altro mezzo di comunicazione. Nel rapporto è descritto l'incidente di sicurezza e sono indicati il livello di rischio, le possibili conseguenze e le misure prese o da prendere per attenuare il rischio.

3. Il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione raccoglie immediatamente tutte le prove relative all'incidente di sicurezza. Nei limiti delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, tali prove sono messe a disposizione del responsabile della sicurezza del sistema, su sua istanza.

4. La politica di sicurezza definisce procedure di feedback per assicurare che, una volta affrontato e risolto l'incidente di sicurezza, ne siano notificati la tipologia, il trattamento e l'esito al responsabile della sicurezza del sistema e al responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano per analogia agli incidenti del SIS II centrale. In questo contesto i riferimenti al responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione ai paragrafi da 1 a 4 si intendono fatti al responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale.

*CAPO III***MISURE DI SICUREZZA***Articolo 7***Politica di sicurezza**

1. Il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» elabora, aggiorna e rivede periodicamente una politica di sicurezza vincolante in conformità della presente decisione. La politica di sicurezza precisa le procedure e le misure di protezione dalle minacce dirette alla disponibilità, all'integrità e alla riservatezza dell'infrastruttura di comunicazione, compreso un piano di emergenza, al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato previsto dalla presente decisione. La politica di sicurezza è conforme alla presente decisione.

2. La politica di sicurezza si basa su una valutazione dei rischi. Le misure descritte dalla politica di sicurezza sono proporzionate ai rischi individuati.

3. La valutazione dei rischi e la politica di sicurezza sono aggiornate se innovazioni tecnologiche, l'individuazione di nuove minacce o altre circostanze lo rendono necessario. In ogni caso la politica di sicurezza è rivista annualmente per garantirne la continua rispondenza all'ultima valutazione dei rischi o ad altre eventuali innovazioni tecnologiche, minacce o circostanze pertinenti.

4. La politica di sicurezza è elaborata dal responsabile della sicurezza del sistema in collaborazione con il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale e il responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano per analogia alla politica di sicurezza per il SIS II centrale. In questo contesto i riferimenti al responsabile locale della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione ai paragrafi da 1 a 4 si intendono fatti al responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale.

*Articolo 8***Attuazione delle misure di sicurezza**

1. È possibile affidare a enti pubblici o privati l'esecuzione dei compiti e l'attuazione dei requisiti previsti dalla presente decisione e dalla politica di sicurezza, compreso il compito di designare il responsabile locale della sicurezza.

2. In tal caso la Commissione provvede con un accordo giuridicamente vincolante affinché sia garantito il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla presente decisione e dalla politica di sicurezza. Qualora sia delegata o data in appalto la designazione del responsabile locale della sicurezza, la Commissione si assicura con un accordo giuridicamente vincolante di essere consultata sulla persona da designare per tale incarico.

*Articolo 9***Controlli all'ingresso delle installazioni**

1. Al fine di proteggere le zone che ospitano strutture di elaborazione dati sono usati perimetri di sicurezza muniti di adeguate barriere e di controlli alle entrate.

2. All'interno dei perimetri di sicurezza sono create zone sicure per proteggere i componenti fisici (attivi), compresi hardware, supporti di dati e console, piani e altri documenti sul SIS II, gli uffici e le altre postazioni di lavoro del personale associato al funzionamento del SIS II. Le zone sicure sono protette da adeguati controlli alle entrate per garantire l'accesso esclusivamente al personale autorizzato. Nelle zone sicure, il lavoro è soggetto alle dettagliate norme di sicurezza previste dalla politica di sicurezza.

3. Sono predisposti e installati dispositivi per garantire la sicurezza fisica degli uffici, dei locali e delle installazioni. Per evitare l'accesso non autorizzato, sono controllati e se possibile isolati dalle installazioni informatiche i punti d'accesso come le zone di consegna e di carico e altri punti da cui potrebbero entrare nei locali persone non autorizzate.

4. È messa a punto una protezione fisica del perimetro di sicurezza contro i danni da calamità naturali o provocate dall'uomo, da applicarsi in proporzione al rischio.

5. Le apparecchiature sono protette dalle minacce fisiche e ambientali e dal rischio di accesso non autorizzato.

6. Se dispone dell'informazione, la Commissione aggiunge all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera h), un punto di contatto unico per il controllo dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei locali in cui è ubicato il CS-SIS di riserva.

*Articolo 10***Supporti di dati e controllo degli attivi**

1. I supporti rimovibili contenenti i dati sono protetti dall'accesso non autorizzato, dall'uso improprio o dalla corruzione, e la loro leggibilità è assicurata per tutto il ciclo di vita dei dati.

2. Quando non sono più utili, i supporti vengono gettati in modo sicuro secondo le dettagliate procedure di sicurezza previste dalla politica di sicurezza.

3. Sono creati inventari per garantire la disponibilità di informazioni sui luoghi di conservazione, sul periodo di conservazione applicabile e sulle autorizzazioni di accesso.

4. Tutti gli attivi importanti dell'infrastruttura di comunicazione sono identificati in modo da poterli proteggere a seconda della loro rilevanza. È tenuto un inventario aggiornato delle apparecchiature TI pertinenti.

5. È messa a disposizione una documentazione aggiornata sull'infrastruttura di comunicazione. Tale documentazione deve essere protetta dall'accesso non autorizzato.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano per analogia al SIS II centrale. In questo contesto i riferimenti all'infrastruttura di comunicazione si intendono fatti al SIS II centrale.

*Articolo 11***Controllo della conservazione**

1. Sono prese misure adeguate per garantire la corretta conservazione dei dati e la loro protezione dall'accesso non autorizzato.

2. Tutte le apparecchiature contenenti supporti di conservazione sono controllate prima di essere gettate per garantire che i dati sensibili siano stati rimossi o integralmente sovrascritti, oppure sono distrutte in modo sicuro.

*Articolo 12***Controllo delle password**

1. Tutte le password sono conservate in modo sicuro e trattate come riservate. Qualora si sospetti che una password sia stata divulgata, questa è cambiata immediatamente o l'account utente è disattivato. Sono usate identità di utente individuali e uniche.

2. La politica di sicurezza definisce le procedure di connessione e disconnessione in modo da prevenire l'accesso non autorizzato.

*Articolo 13***Controllo dell'accesso**

1. La politica di sicurezza fissa la procedura formale di registrazione e deregistrazione del personale per la concessione e la revoca del diritto di accesso all'hardware e al software del SIS II ai fini della gestione operativa. L'attribuzione e l'uso di adeguate credenziali di accesso (password o altri mezzi idonei) sono controllati con la procedura di gestione formale stabilita dalla politica di sicurezza.

2. L'accesso all'hardware e al software del SIS II presso il CS-SIS:

- i) è limitato alle persone autorizzate;
 - ii) è limitato ai casi in cui può essere individuato uno scopo legittimo ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 61 della decisione 2007/533/GAI, ovvero ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI;
 - iii) non eccede la durata e la portata necessarie per il suo scopo; e
 - iv) è effettuato secondo una politica di controllo dell'accesso definita dalla politica di sicurezza.
3. Presso il CS-SIS sono usati solo i software e le console autorizzati dal responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale. L'uso di funzioni di sistema che potrebbero scavalcare i controlli di sistema e delle applicazioni è limitato e controllato. Sono istituite procedure per controllare l'installazione dei software.

*Articolo 14***Controllo della comunicazione**

L'infrastruttura di comunicazione è soggetta a controlli volti a garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza degli scambi di informazioni. Per proteggere i dati trasmessi nell'infrastruttura di comunicazione sono usati strumenti crittografici.

*Articolo 15***Controllo dell'inserimento**

Il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale controlla gli account delle persone autorizzate ad accedere al software del SIS II dal CS-SIS. L'uso di tali account, compresa la data e l'ora e l'identità utente, è registrato.

*Articolo 16***Controllo del trasporto**

1. La politica di sicurezza definisce misure adeguate per impedire che i dati personali siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante la loro trasmissione dal SIS II o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati. La politica di sicurezza contiene disposizioni in ordine ai tipi di invio o trasporto ammissibili e alle procedure sulla responsabilità del trasporto di elementi e del loro arrivo a destinazione. I supporti di dati non contengono dati diversi da quelli da inviare.

2. I servizi forniti da terzi che implicano l'accesso a dati, la loro elaborazione e comunicazione, la gestione di strutture di elaborazione dati o l'aggiunta di prodotti o servizi a tali strutture sono oggetto di controlli di sicurezza integrati e adeguati.

*Articolo 17***Sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione**

1. L'infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata in modo che risulti protetta dalle minacce e che sia garantita la sua sicurezza e quella del SIS II centrale, compresi i dati scambiati suo tramite.

2. Nell'accordo di servizi di rete concluso con il fornitore di servizi sono indicati i requisiti di sicurezza, i livelli di servizio e i requisiti di gestione di tutti i servizi di rete.

3. Oltre ai punti di accesso al SIS II sono protetti tutti i servizi addizionali usati dall'infrastruttura di comunicazione. A tal fine la politica di sicurezza definisce misure adeguate.

*Articolo 18***Monitoraggio**

1. I registri (log) delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI relative ad ogni accesso e ogni scambio di dati personali nell'ambito del CS-SIS sono conservati in modo sicuro e sono accessibili dai locali in cui si trovano il CS-SIS principale e il CS-SIS di riserva per il periodo massimo previsto all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 18, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI.

2. La politica di sicurezza fissa le procedure di monitoraggio dell'uso o dei guasti delle strutture di elaborazione dati e i risultati del monitoraggio sono rivisti periodicamente. Se necessario sono prese misure adeguate.

3. I dispositivi di registrazione e i registri sono protetti da manomissioni e dall'accesso non autorizzato in modo da rispondere ai requisiti di raccolta e conservazione per il periodo di conservazione dei dati.

Articolo 19

Cifratura

Ove opportuno sono usati strumenti crittografici per proteggere le informazioni. Il loro uso, le finalità e le condizioni devono ricevere l'approvazione preventiva del responsabile della sicurezza del sistema.

CAPO IV

SICUREZZA DELLE RISORSE UMANE

Articolo 20

Profili personali

1. La politica di sicurezza descrive le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere al SIS II centrale.

2. La politica di sicurezza descrive le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere all'infrastruttura di comunicazione.

3. I ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza del personale della Commissione, degli appaltatori e del personale associato alla gestione operativa sono definiti, documentati e comunicati agli interessati. La descrizione delle mansioni e degli obiettivi precisa i ruoli e le responsabilità del personale della Commissione; i ruoli e le responsabilità degli appaltatori sono fissati nei contratti o negli accordi sul livello di servizio.

4. Sono conclusi accordi in materia di segretezza e riservatezza con tutte le persone cui non si applicano le norme sul servizio pubblico dell'Unione europea o di uno Stato membro. I membri del personale che devono lavorare con i dati SIS II dispongono della necessaria autorizzazione o certificazione di sicurezza secondo le dettagliate procedure di sicurezza previste dalla politica di sicurezza.

Articolo 21

Informazione del personale

1. Tutti i membri del personale e gli appaltatori ricevono una formazione adeguata in materia di sensibilizzazione alla sicurezza, requisiti giuridici, politiche e procedure, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.

2. Riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro o del contratto, la politica di sicurezza definisce le responsabilità dei membri del personale e degli appaltatori in relazione al cambiamento di funzioni o alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché le procedure per la restituzione degli attivi e la revoca dei diritti di accesso.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Applicabilità

1. La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data determinata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

2. L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere b), d), f) e i), l'articolo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 10, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, gli articoli 15 e 18 e l'articolo 20, paragrafo 1, scadono quando l'organo di gestione assume le sue responsabilità.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

sull'aiuto di Stato C 14/08 (ex NN 1/08) eseguito dal Regno Unito a favore di Northern Rock

[notificata con il numero C(2009) 8102]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo capoverso,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a tali articoli ⁽¹⁾, ⁽²⁾ e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

questo regime di garanzia. L'8 gennaio, il 24 gennaio, il 6 febbraio, il 13 febbraio e il 10 marzo 2008 sono state organizzate riunioni tra rappresentanti del Regno Unito e la Commissione.

(3) Il 17 febbraio 2008, le autorità britanniche hanno annunciato che NR stava per essere nazionalizzata. Con lettera datata 17 marzo 2008, il Regno Unito ha inviato alla Commissione un piano di ristrutturazione per NR e l'ha informata delle misure di aiuto di Stato che avrebbero accompagnato questo piano e avrebbero consentito la sua applicazione. Con lettera datata 31 marzo 2008, il Regno Unito ha inviato un piano di ristrutturazione più particolareggiato e leggermente modificato.

1. PROCEDURA

(1) Con decisione del 5 dicembre 2007 ⁽³⁾ (di seguito «la decisione del 5 dicembre 2007») la Commissione ha constatato che la linea di liquidità creata dalla Bank of England (di seguito «BoE») il 14 settembre 2007 a favore di Northern Rock (di seguito «NR») non costituisce un aiuto di Stato. La Commissione ha inoltre deciso che le garanzie sui depositi al dettaglio concesse dalle autorità britanniche tra il 17 e il 20 settembre, nonché il 9 ottobre 2007, comportavano un aiuto di Stato che era compatibile con il mercato comune in quanto aiuto per il salvataggio per sei mesi sino al 17 marzo 2008, conformemente agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁴⁾ (di seguito «gli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione»). Nella sua decisione, la Commissione ha insistito inoltre sulla presentazione, entro sei mesi, di un piano di ristrutturazione o della prova del rimborso dell'aiuto.

(2) Con lettera datata 21 dicembre 2007, le autorità britanniche hanno informato la Commissione dell'estensione di

(4) Con lettera datata 2 aprile 2008, la Commissione ha informato il Regno Unito che aveva deciso di aprire la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito alle misure di aiuto (di seguito «la decisione di apertura della procedura»).

(5) La decisione di apertura della procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽⁵⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni concernenti l'aiuto.

(6) Con lettera datata 2 maggio 2008, il Regno Unito ha risposto alla decisione di apertura della procedura. La Commissione ha inoltre ricevuto commenti delle parti interessate. Con lettera datata 15 luglio 2008, ricevuta il 31 luglio 2008, ha trasmesso le sue osservazioni al Regno Unito, che ha avuto la possibilità di reagire; i suoi commenti sono stati inviati per lettera il 29 agosto 2008.

⁽¹⁾ GU C 135 del 3.6.2008, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 149 dell'1.7.2009, pag. 16.

⁽³⁾ GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 1.

- (7) Con lettera datata 25 aprile 2008, la Commissione ha inviato una serie di domande concernenti il piano di ristrutturazione presentato il 31 marzo 2008. Il Regno Unito ha fornito risposta per lettera il 6 giugno 2008. Il 30 giugno 2008 è stata organizzata una riunione tra la Commissione e le autorità britanniche. In seguito a tale riunione le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni complementari per lettera, i giorni 8 luglio e 13 agosto 2008.
- (8) Il 5 agosto 2008, il governo britannico ha annunciato pubblicamente l'intenzione di convertire in capitale i prestiti concessi a NR, a concorrenza di 3 miliardi di sterline. Le autorità britanniche avevano precedentemente informato la Commissione in merito a tale annuncio.
- (9) I giorni 11 novembre 2008, 15 gennaio 2009 e 4 febbraio 2009, le autorità britanniche hanno informato la Commissione che esse stavano prendendo in considerazione, per NR, piani di ristrutturazione che, considerando l'impatto della crisi finanziaria, differivano notevolmente da quello notificato nel marzo 2008 ed hanno fornito una descrizione di tali piani.
- (10) Il 20 febbraio 2009, le autorità britanniche hanno fornito informazioni complementari sulla loro intenzione di dividere NR in due. Un piano più particolareggiato è stato notificato per lettera i giorni 31 marzo 2009 e 2 aprile 2009.
- (11) Con lettera datata 7 maggio 2009, la Commissione ha informato il Regno Unito che aveva deciso di estendere la procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, al fine di coprire il piano di ristrutturazione modificato che gli era stato presentato in marzo (di seguito «la decisione di estensione della procedura»).
- (12) La decisione di estensione della procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁶⁾ e le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni concernenti l'aiuto.
- (13) Il Regno Unito ha risposto alla decisione di estensione della procedura con lettera del 22 giugno 2009. La Commissione ha ricevuto altre osservazioni di terze parti. Con lettera datata 14 agosto 2009, tali osservazioni sono state inviate al Regno Unito, che ha avuto la possibilità di reagire. Il Regno Unito ha fatto pervenire i suoi commenti per lettera il 17 agosto 2009.

- (14) Il 10 giugno, il Regno Unito ha presentato un piano aggiornato di ristrutturazione di NR che è stato discusso con la Commissione nel corso di riunioni organizzate nei giorni 26 giugno e 21 agosto 2009. Il Regno Unito ha inoltre fornito maggiori informazioni nei giorni 22 giugno, 26 giugno, 15 luglio, 17 agosto, 18 agosto, 4 settembre, 17 settembre, 18 settembre, 21 settembre, 22 settembre e 30 settembre 2009.

2. DESCRIZIONE DELL'AUTO

2.1. IL BENEFICIARIO E LE SUE DIFFICOLTÀ

- (15) Prima dell'inizio delle difficoltà, nel secondo semestre del 2007, NR era la quinta banca ipotecaria del Regno Unito, il cui bilancio totale era pari a 113,5 miliardi di sterline al 30 giugno 2007 e 109,3 miliardi di sterline alla fine del 2007. Nel 2006, la banca aveva un bilancio totale di 101 miliardi di sterline, mentre i proventi da interessi rappresentavano quasi 5 miliardi di sterline. Per il 2006, NR ha registrato un utile di 443 milioni di sterline. La banca impiegava in quel momento 6 000 persone, aveva 77 succursali in tutto il Regno Unito ed era presente in Irlanda, in Danimarca e a Guernsey.
- (16) La concessione di prestiti ipotecari residenziali era e rimane l'attività principale di NR. Esso rappresenta più del 90 % dei prestiti ancora in corso alla clientela. Durante il primo semestre 2007, la banca deteneva una quota di mercato pari al 9,7 % del credito ipotecario lordo nel Regno Unito e pari al 18,9 % del credito ipotecario netto⁽⁷⁾. NR finanziava la maggior parte dei suoi prestiti ipotecari a lungo termine mediante l'emissione di titoli garantiti da ipoteche residenziali e di obbligazioni coperte, mentre una parte sempre più ridotta del suo finanziamento era realizzata attraverso i depositi al dettaglio. In data 30 giugno 2007, i depositi al dettaglio ammontavano a solo 24 miliardi di sterline, su un bilancio totale di 113 miliardi di sterline. Nel marzo 2001, NR aveva creato una struttura di cartolarizzazione «master trust» intitolata «Granite» cui ha fatto successivamente ampio ricorso. Altre informazioni su NR figurano nella sezione 2.1 della decisione di apertura della procedura del 2 aprile 2008.
- (17) La dipendenza di NR nei confronti del finanziamento all'ingrosso ha comportato difficoltà nel secondo semestre 2007, quando il mercato della cartolarizzazione ipotecaria è crollato, come descrive in modo più particolareggiato la sezione 2.2 della decisione di apertura della procedura. I problemi di finanziamento di NR hanno portato le autorità britanniche a concedere prestiti e garanzie, che sono stati approvati dalla Commissione, nella sua decisione del 5 dicembre 2007, in quanto aiuti per il salvataggio sino al 17 marzo 2008. La sezione 2.3.1 della decisione di apertura della procedura descrive le circostanze che hanno portato lo Stato a fornire garanzie supplementari il 18 dicembre 2007, che sono state approvate dalla Commissione in quanto aiuti per il salvataggio compatibili (sezione 4.5.2 della decisione di apertura della procedura).

⁽⁶⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁷⁾ Il credito lordo corrisponde al totale degli anticipi e il credito netto agli anticipi meno gli ammortamenti e i rimborsi.

(18) All'inizio del 2008, NR e le autorità britanniche hanno tentato di trovare una soluzione nel settore privato. Di conseguenza, Virgin e la direzione di NR hanno presentato al governo piani di attività per NR che sono stati esposti alle sezioni 2.3.2 e 2.3.3 della decisione di apertura della procedura. Il tentativo di trovare una soluzione nel settore privato è fallito ed NR è stata in seguito nazionalizzata il 22 febbraio 2008, in virtù della legislazione approvata nei giorni precedenti (sezione 2.3.4 della decisione di apertura della procedura) ⁽⁸⁾.

(19) L'aggravamento della crisi finanziaria mondiale dopo il fallimento di Lehman Brothers, nonché la crisi economica e la crisi del mercato degli alloggi che hanno seguito, hanno provocato un aumento di mancati rimborsi sui prestiti ancora in corso di NR, costringendo la banca ad assumere nel 2008 e durante la prima metà del 2009 notevoli oneri — molto al di sopra della media delle altre banche — per le perdite dovute a crediti deteriorati. Il motivo è che NR aveva concesso molti prestiti a rischio, in particolare prestiti con un elevato rapporto prestito/valore, una parte considerevole dei quali era costituita dai prestiti «Together» (credito ipotecario con un rapporto prestito/valore di [...] ^(*) 125 % combinato con un prestito non garantito).

(20) Gli oneri per perdite dovute al deterioramento dei crediti che NR ha dovuto assumere hanno avuto un'incidenza negativa sui suoi coefficienti patrimoniali, al punto che nel luglio 2008 la banca ha ottenuto una deroga della Financial Services Authority britannica (di seguito «FSA») che l'autorizzava a includere senza restrizione tutti i fondi propri supplementari disponibili nelle sue risorse di capitale al fine di soddisfare i requisiti regolamentari minimi in materia di fondi propri. La deroga è stata concessa dopo l'impegno preso al ministero del tesoro britannico (Her Majesty's Treasury, di seguito «HMT») presso la FSA, con il quale si garantiva che NR avrebbe operato al di sopra dei requisiti minimi in materia di fondi propri.

(21) Nelle sue relazioni concernenti il primo trimestre 2009, NR ha indicato di aspettarsi perdite considerevoli nel 2009. Di conseguenza, la sua dotazione di fondi propri è stata ridotta a un livello inferiore ai requisiti minimi. Il 1° luglio 2009, NR ha annunciato che la FSA aveva confermato di non avere l'intenzione di limitare le attività della banca, considerando l'impegno dell'HMT di garantire un livello di fondi propri adeguato.

(22) La tabella 1 presenta informazioni sui risultati finanziari di NR tra il 2006 e la fine del primo semestre 2009.

⁽⁸⁾ Tutte le informazioni descrittive inserite nella decisione di apertura della procedura, pur non essendo ripetute nella presente decisione, sono state prese in considerazione nella valutazione che segue nella presente decisione.

^(*) Segreto commerciale. Nella misura del possibile, le cifre sono state sostituite da campi di variazione tra parentesi quadre [...].

Tabella 1

Risultati finanziari di Northern Rock per il 2006-2008 ⁽⁹⁾ e per il primo semestre 2009 ⁽¹⁰⁾

(in miliardi di GBP)

	2006	2007	2008	1 ^a metà 2009
Bilancio totale	101,0	109,3	104,3	88,7
Bilancio dei depositi al dettaglio	22,6	10,5	19,6	18,4
Nuovi prestiti lordi	32,9	32,3	3,0	1,3
Nuovi prestiti netti	16,6	12,2	(25,4)	(5,0)
Proventi da interessi	4,9	6,9	5,7	1,1
Utili netti (perdite)	0,443	(0,199)	(1,3)	(0,269)

2.2. I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE INIZIALE

(23) Dopo la nazionalizzazione di NR nel febbraio 2008, le autorità britanniche hanno presentato un piano di ristrutturazione (di seguito il «piano di ristrutturazione iniziale») il cui tenore è stato descritto in modo più particolareggiato nella sezione 2.3.5 della decisione di apertura della procedura, nonché nella sezione 2.2 della decisione di estensione della procedura. Riassumendo, il piano di ristrutturazione iniziale prevedeva quanto segue:

i) la riduzione del volume del bilancio di NR da 109,3 miliardi di sterline nel 2007 a 48-53 miliardi di sterline alla fine del 2011 mediante un programma attivo di riscatto mutui e nuovi prestiti limitati;

ii) un riequilibrio del finanziamento mediante un aumento della quota dei depositi al dettaglio dal 15-20 % nel 2008 al 48-52 % nel 2012;

iii) la chiusura delle operazioni di NR in Danimarca;

iv) il rimborso rapido dei prestiti statali e la liberazione delle garanzie dello Stato entro la fine del 2011; e

v) impegni di comportamento comprendenti in particolare una limitazione dell'emissione di nuovi prestiti ipotecari, un quadro di competitività ⁽¹¹⁾ e il ritiro delle attività di credito personale e commerciale non garantito per il periodo di ristrutturazione.

⁽⁹⁾ Consolidati.

⁽¹⁰⁾ Non sottoposti a revisione.

⁽¹¹⁾ Il quadro di competitività è stato applicato da NR in seguito alla sua nazionalizzazione da parte delle autorità britanniche. Tale quadro ha lo scopo di garantire che NR non sarà in grado di utilizzare il sostegno del governo per esercitare una concorrenza sleale sul mercato. Il quadro contiene impegni presi da NR che limitano la sua presenza sul mercato britannico del credito ipotecario e del risparmio. Si veda anche la descrizione del quadro di competitività al punto 81 della decisione di apertura della procedura (nota 1).

- (24) Il programma attivo di riscatto mutui, le limitazioni dei nuovi prestiti, la chiusura delle operazioni di NR in Danimarca e gli impegni comportamentali sono stati applicati immediatamente dal Regno Unito, senza aspettare l'approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione.

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE MODIFICATO

- (25) Il deterioramento dei mercati finanziari e dell'economia reale durante l'ultimo trimestre 2008 ha gravemente colpito NR, rendendo necessaria una revisione del piano di ristrutturazione iniziale da parte delle autorità britanniche. Un nuovo piano di ristrutturazione (di seguito il «piano di ristrutturazione modificato»), descritto dettagliatamente nella sezione 2.3 della decisione di estensione della procedura, è stato quindi presentato alla Commissione. Il piano di ristrutturazione modificato consiste fondamentalmente nel dividere NR in due entità:

- i) «BankCo» alla quale sarebbero trasferiti i seguenti attivi NR: il portafoglio di «depositi al dettaglio» (circa 19,5 miliardi di sterline), coperto da circa [9-12] miliardi di sterline di attività liquide ⁽¹²⁾ e circa [7-10] miliardi di sterline di crediti ipotecari di Northern Rock non vincolati; i depositi all'ingrosso, attualmente del valore di circa [0,5-3] miliardi di sterline, con a contropartita attività liquide; la piattaforma concessione e servizio di prestiti ipotecari di Northern Rock; le agenzie di NR, il personale e i sistemi relativi e i conti GIC ⁽¹³⁾ con a contropartita attività liquide di pari valore (circa [3,5-6] miliardi di sterline). Il bilancio di apertura di BankCo sarebbe di [22-26] miliardi di sterline;

- ii) «AssetCo» corrisponderebbe alla società esistente, NR, che conserverebbe il portafoglio residuo di crediti ipotecari residenziali e gli strumenti di finanziamento all'ingrosso di NR (la sua interessenza nel veicolo di cartolarizzazione Granite e le sue passività a titolo dei programmi di obbligazioni garantite EMT ⁽¹⁴⁾, e della relativa copertura), nonché le relative passività e il capitale ibrido. AssetCo risponderrebbe inoltre per l'esistente prestito concesso dallo Stato a NR, che sarebbe incrementato per un importo sino a 10 miliardi di sterline per raggiungere un totale di 23 miliardi di sterline al fine di consentire l'attuazione della ristrutturazione. Verrebbe inoltre concessa ad AssetCo una facility per il finanziamento del capitale d'esercizio sino a 5 miliardi di sterline al fine di garantire la disponibilità di liquidità adeguata [...]. Il bilancio (di apertura) di AssetCo sarebbe di [82-85] miliardi di sterline.

⁽¹²⁾ D'ora in poi le «attività liquide» composte da liquidità e investimenti del tesoro saranno designate dalle espressioni «attività liquide» o «liquidità».

⁽¹³⁾ Si tratta dei conti bancari aperti a nome della struttura di cartolarizzazione Granite presso NR.

⁽¹⁴⁾ Programma di obbligazioni garantite composto da più quote di debito emesso.

- (26) Il piano di ristrutturazione modificato prevedeva inoltre iniezioni di capitale a BankCo e AssetCo, un cambiamento della strategia di prestito, l'abbandono del programma attivo di riscatto mutui e modifiche al quadro di competitività, che avrebbe consentito a NR di aumentare i suoi prestiti nel 2009 e nel 2010 per un totale di 14 miliardi di sterline.

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEFINITIVO

- (27) Dopo l'adozione della decisione di estensione della procedura, il piano di ristrutturazione è stato modificato dal Regno Unito per eliminare alcuni dubbi espressi dalla Commissione e da terze parti (di seguito «il piano di ristrutturazione definitivo»). Di conseguenza, il saldo di tesoreria iniziale di BankCo sarà ridotto di [1,7-4,2] miliardi di sterline rispetto all'aggiornamento del piano di ristrutturazione modificato del 10 giugno 2009, riducendo di [1,5-3] miliardi di sterline i conti GIC e trasferendo ipoteche supplementari, per un valore di [0,2-0,8] miliardi di sterline da AssetCo a BankCo. BankCo avrà un bilancio di apertura di [21-24] miliardi di sterline nel 2009, che sarà portato nel 2013 a [31-34] miliardi di sterline, invece di [22-26] miliardi di sterline e [38-41] miliardi di sterline rispettivamente, come prevedeva il piano di ristrutturazione modificato. Inoltre [600-900] milioni di sterline di nuovi crediti di BankCo inizialmente previsti nel 2009 saranno sostituiti da un portafoglio di qualità inferiore ⁽¹⁵⁾. Di conseguenza, il rapporto prestito/valore medio ponderato di BankCo sarà pari a [62-67 %] e sarà costituito dal rapporto prestito/valore medio del portafoglio di crediti ipotecari esistente ([66-69 %]) e dei nuovi prestiti nel 2009 ([58-61 %]). Il diagramma A illustra i bilanci di apertura di BankCo e AssetCo dopo la scissione, mentre la tabella 2 presenta gli indicatori finanziari più pertinenti per BankCo.

- (28) A decorrere dalla scissione, BankCo pagherà inoltre commissioni aggiornate per il mantenimento delle garanzie sui depositi al dettaglio e all'ingrosso (cfr. la sezione 2.3).

Tabella 2

Principali indicatori finanziari per BankCo in seguito alla scissione (scenario di base)

(in miliardi di GBP)

	2009	2010	2011	2012	2013
Bilancio totale	[21-24]	[23-25]	[27-30]	[28-31]	[31-34]
Proventi netti da interessi	so	[0-0,7]	[0-0,7]	[0-0,7]	[0-0,7]

⁽¹⁵⁾ Portafoglio di crediti ipotecari emessi precedentemente da NR.

(in miliardi di GBP)

	2009	2010	2011	2012	2013
Nuovi prestiti lordi	so	[6-9]	[6-8]	[6-8]	[6-8]
Portafoglio di crediti ipotecari	[7-11]	[13-20]	[19-25]	[22-26]	[23-28]
Depositi al dettaglio	19,3	[18-21]	[19-22]	[22-25]	[24-27]
Depositi all'ingrosso	[1-3]	[1-7]	[3-10]	[3-8]	[2-8]

Grafico A

Bilancio d'apertura di BankCo e di AssetCo dopo la scissione

[...]

(29) Il Regno Unito ha inoltre preso i seguenti impegni:

- i) l'impegno di giungere a una completa separazione operativa tra BankCo e AssetCo appena possibile e al più tardi entro la fine del 2010;
- ii) l'impegno che BankCo limiterà i suoi nuovi prestiti a 4 miliardi di sterline nel 2009, 9 miliardi di sterline nel 2010 e 8 miliardi di sterline nel 2011; se BankCo fosse ancora sotto proprietà pubblica temporanea («Temporary Public Ownership», di seguito «TPO») dopo il 2011, il limite di 8 miliardi di sterline applicato nel 2011 rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2013 o sino all'uscita dalla TPO, se quest'ultima fosse precedente;
- iii) l'impegno che BankCo limiterà i suoi volumi di depositi al dettaglio nel Regno Unito, in Irlanda e a Guernsey a 20 miliardi di sterline sino al 31 dicembre 2011; se BankCo fosse ancora in TPO nel 2012 e nel 2013, il limite per i depositi al dettaglio sarà di 23 miliardi di sterline per il 2012 e di 26 miliardi di sterline per il 2013;
- iv) l'impegno che BankCo non si classificherà tra le tre prime categorie di crediti ipotecari su Moneyfacts per i crediti a tasso fisso o variabile per 2, 3 o 5 anni (ad esclusione dei crediti ipotecari il cui rapporto prestito/valore è superiore all'80 % e dei prodotti destinati agli acquirenti che accedono alla proprietà) sino al 31 dicembre 2011 o sino all'uscita dalla TPO, se quest'ultima è precedente;
- v) l'impegno che il Regno Unito non manterrà una partecipazione maggioritaria in BankCo [...]. A tale proposito, si considera che BankCo non sarà più in TPO se il Regno Unito avrà venduto almeno il 50 % delle azioni + 1 ad una o più entità di cui lo Stato non è proprietario o principale azionista e se il Regno Unito non controllerà più BankCo ai sensi

del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁶⁾;

- vi) l'impegno che [...] BankCo indicherà in un avviso pubblico che la garanzia dello Stato sui depositi al dettaglio terminerà in data [...] e che il Regno Unito non sarà più obbligato dalle convenzioni di garanzia sui depositi interbancari nei confronti di BankCo a decorrere dal 31 dicembre 2010;
- vii) l'impegno che il debito subordinato esistente rimarrà in AssetCo e che sino a quando AssetCo [...] AssetCo non pagherà né il capitale né le cedole sugli strumenti di debito subordinato, purché sia autorizzata contrattualmente a farlo;
- viii) l'impegno che BankCo, finché sarà in regime di TPO, e AssetCo, [...], non acquisiranno partecipazioni in altre imprese e non si avvarranno delle convenzioni di garanzia o dell'appartenenza allo Stato;
- ix) l'impegno che AssetCo non intraprenderà nuove attività economiche al di fuori delle attività necessarie al sostegno operativo a favore di BankCo sino a che sia completata la separazione operativa, [...].

2.3. LE MISURE STATALI ESAMINATE NEL QUADRO DELLA PRESENTE DECISIONE

(30) NR ha beneficiato di varie misure di aiuto, che sono ⁽¹⁷⁾:

- i) la linea di liquidità concessa dalla BoE e rinnovata in seguito dall'HMT (di seguito «la linea di liquidità BoE/HMT»);
- ii) la garanzia del governo sui depositi al dettaglio presso la NR non coperti dal sistema di compensazione per la stabilità finanziaria del Regno Unito («Financial Stability Compensation Scheme», di seguito «FSCS»);
- iii) la garanzia del governo sui depositi interbancari presso NR.

Per NR:

- iv) l'applicazione retroattiva di una commissione ridotta sulla linea di liquidità BoE/HMT a decorrere dal 1° aprile 2008 e il successivo rimborso a NR di 156,4 milioni di sterline dopo la decisione finale della Commissione ⁽¹⁸⁾;

⁽¹⁶⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ Al fine di chiarezza, la Commissione farà riferimento, per la valutazione delle misure, alla numerazione utilizzata nella descrizione delle misure ai considerando 30 e 31.

⁽¹⁸⁾ Cfr. il punto 94 della decisione di apertura della procedura.

- v) l'impegno preso dall'HMT presso l'FSA che NR (vale a dire le entità che ne sono derivate) avrebbe operato al di sopra dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri ⁽¹⁹⁾.

Per BankCo:

- vi) il mantenimento nel 2010, dopo la scissione, delle garanzie sui depositi al dettaglio e all'ingrosso (vale a dire le misure menzionate ai punti ii) e iii) del considerando 30 a favore di BankCo a condizioni modificate ⁽²⁰⁾;
- vii) la ricapitalizzazione di BankCo dopo la scissione, a concorrenza di 1,4 miliardi di sterline sotto forma di azioni ordinarie ⁽²¹⁾;
- viii) la linea di liquidità associata di 1,5 miliardi di sterline.

Per AssetCo:

- ix) il mantenimento dopo la scissione della garanzia sui depositi all'ingrosso [vale a dire la misura iii)] [...] ⁽²²⁾;
- x) il mantenimento e l'aumento della linea di liquidità BoE/HMT [vale a dire la misura i)], che è aumentata di un importo sino a 10 miliardi di sterline per raggiungere i 23 miliardi di sterline ⁽²³⁾;
- xi) la ricapitalizzazione di AssetCo, a concorrenza di 1,6 miliardi di sterline sotto forma di una conversione del prestito in azioni ⁽²⁴⁾;
- xii) il finanziamento del capitale di esercizio pari a 2,5 miliardi di sterline ⁽²⁵⁾.

- (31) Per quanto riguarda le misure da i) a iii), la Commissione osserva che esse sono già state esaminate nel contesto delle decisioni emesse in precedenza dalla Commissione in questo caso e che sono state ritenute compatibili in quanto aiuti per il salvataggio ⁽²⁶⁾. Oltre alle misure di salvataggio, il Regno Unito ha notificato alla Commissione misure supplementari destinate a consentire la ristrutturazione di NR, vale a dire le misure da iv) a xii).
- (32) Le misure di aiuto al salvataggio [misure da i) a iii)] saranno mantenute dopo la scissione. Tuttavia, le entità

alle quali sono destinate saranno le società originate da NR e le condizioni collegate a tali misure cambieranno.

- (33) Per quanto riguarda le misure decise dal Regno Unito nel contesto della ristrutturazione di NR [misure iv) e v)], l'importo pagato da NR per la linea di liquidità BoE/HMT sarà retroattivamente diminuito. Di conseguenza, NR riceverà un rimborso retroattivo di 156,4 milioni di sterline sugli importi pagati per la linea di liquidità BoE/HMT. Tale rimborso fa seguito alla revisione delle commissioni decise dal Regno Unito nell'aprile 2008. Inoltre, l'HMT ha dato alla FSA l'assicurazione che NR opererà al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri, e ciò gli consentirà di continuare ad operare con livelli di capitali propri al di sotto dei minimi richiesti.
- (34) Le misure di ristrutturazione destinate a BankCo [misure da vi) a viii)] comportano il mantenimento delle garanzie sui depositi al dettaglio e all'ingrosso [...]. Gli importi da pagare per queste garanzie e il loro tenore cambieranno tuttavia rispetto all'aiuto per il salvataggio approvato. Per quanto riguarda la garanzia sui depositi al dettaglio che non sono coperti dal sistema FSCS del Regno Unito, BankCo pagherà una commissione forfettaria di [15-70] punti base. Per la garanzia sui depositi all'ingrosso, BankCo pagherà un importo calcolato in funzione del sistema di garanzia di credito (di seguito «SGC») del Regno Unito ⁽²⁷⁾. BankCo beneficerà inoltre di una ricapitalizzazione di 1,2 miliardi di sterline dopo la scissione sotto forma di azioni ordinarie e di una linea di liquidità collegata di 2,5 miliardi di sterline. Per la linea di liquidità associata, pagherà una commissione d'impegno mensile pari a [80-150] punti base sul volume non utilizzato. Se BankCo utilizzerà questa linea, verserà una commissione unica di utilizzazione pari a [120-240] punti base su tutto l'importo utilizzato e un tasso d'interesse corrispondente a LIBOR 1 mese + [200-600] punti base al mese sul volume utilizzato.
- (35) AssetCo continuerà a beneficiare di una garanzia sui depositi all'ingrosso sino a [...] [misura ix)]. Non è previsto alcun cambiamento negli importi da pagare per AssetCo per la garanzia. AssetCo otterrà in tal modo un aumento della linea di liquidità BoE/HMT (misura x)] pari a 10 miliardi di sterline (l'importo totale della linea sarà portato a 23 miliardi di sterline), con un cambiamento nelle condizioni collegate a tale linea di liquidità (LIBOR + [10-60] invece del tasso di base della BoE + 150 punti base + una commissione di 10 punti base). AssetCo beneficerà inoltre di una facility per il finanziamento del capitale di esercizio di 2,5 miliardi di sterline (misura xii)], per la quale pagherà il LIBOR 1 mese + [10-60] punti base, ed eventualmente di una ricapitalizzazione pari a 1,6 miliardi di sterline sotto forma di conversione di prestito in azioni [misura xii)].
- (36) Considerando che l'aiuto alla ristrutturazione concesso a NR consiste nel mantenimento delle misure esistenti combinate a misure supplementari, tali misure saranno esaminate insieme nel quadro della presente decisione. La tabella 3 presenta le misure mantenute e le misure complementari.

⁽¹⁹⁾ Cfr. il punto 91 della decisione di apertura della procedura e il punto 28 della decisione di estensione della procedura.

⁽²⁰⁾ Cfr. i punti 32 e 39 della decisione di estensione della procedura.

⁽²¹⁾ Cfr. i punti 26 e 49 della decisione di estensione della procedura.

⁽²²⁾ Cfr. i punti 33 e 46 della decisione di estensione della procedura.

⁽²³⁾ Cfr. il punto 22 ii) della decisione di estensione della procedura.

⁽²⁴⁾ Cfr. il punto 26 della decisione di estensione della procedura.

⁽²⁵⁾ Cfr. la nota 23.

⁽²⁶⁾ Cfr. la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, *Northern Rock* (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso C 14/08 (ex NN1/08), *Aiuto alla ristrutturazione a favore di Northern Rock* (GU C 135 del 3.6.2008, pag. 21) (decisione di apertura della procedura) e decisione della Commissione nel caso C 14/08, *Aiuto alla ristrutturazione a favore di Northern Rock* (GU C 149 dell'1.7.2009, pag. 16).

⁽²⁷⁾ Questo importo è stato approvato dalla Commissione nella sua decisione nel caso N 507/2008, *Misure di sostegno finanziario all'industria bancaria del Regno Unito* (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 4).

Tabella 3

Panorama delle misure di aiuto concesse a NR, BankCo e AssetCo

N.	Tipo di misura	importo	remunerazione
	Salvataggio		
i	Linee di liquidità Bank of England/HMT	25 miliardi GBP	tasso BoE + 150 punti base (pb) + commissione 10 pt
ii	Garanzia sui depositi al dettaglio presso NR non coperti dall'FSCS	mass. 20 miliardi GBP (*)	[15-70] pb sul totale dei depositi
iii	Garanzia sui depositi all'ingrosso presso NR	circa 10 miliardi GBP	commissione mensile di [0,5-3] milioni GBP
	Ristrutturazione		
	Northern Rock		
iv	Applicazione di una commissione ridotta per la linea di liquidità BoE/HMT e rimborso retroattivo NR	156,4 milioni GBP	so
v	Assicurazione a FSA da parte di HMT che NR opererà al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri	so	so
	BankCo		
vi	Mantenimento della garanzia sui depositi al dettaglio	mass. 20 miliardi GBP (*)	importo forfettario di [15-70] pt
	Mantenimento della garanzia sui depositi all'ingrosso	1,6 miliardi GBP	in linea con CGS
vii	Ricapitalizzazione di BankCo dopo la scissione	1,4 miliardi GBP	azioni ordinarie
viii	Linea di liquidità associata per BankCo	1,5 miliardi GBP	commissione d'impegno mensile di [80-150] pb + commissione unica (?) di [120-240] pb su qualunque importo utilizzato + tasso d'interesse LIBOR 1 mese + [200-600] pb sul saldo utilizzato
	AssetCo		
ix	Mantenimento della garanzia sui depositi all'ingrosso	circa 8,3 miliardi GBP	importo mensile di [0,5-3] milioni GBP
x	Continuazione e aumento della linea di liquidità Bank of England/HMT	totale 23 miliardi GBP	LIBOR 1 mese + [10-60] pb
xi	Ricapitalizzazione di AssetCo in caso di necessità (conversione di debito in azioni)	1,6 miliardi GBP	azioni ordinarie
xii	Facility per il finanziamento del capitale di esercizio per AssetCo	2,5 miliardi GBP	LIBOR 1 mese + [10-60] pb

(*) L'importo indicato riflette il totale dei depositi al dettaglio e non tiene conto dell'FSCS.

3. MOTIVI ALLA BASE DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA

- (37) La Commissione ha in primo luogo aperto la procedura formale di esame concernente il piano di ristrutturazione iniziale nel presente caso il 2 aprile 2008. In seguito, il piano di ristrutturazione iniziale è stato sostanzialmente modificato dalle autorità britanniche. Di conseguenza, era necessario per la Commissione estendere la procedura al fine di coprire il piano di ristrutturazione modificato. La maggior parte dei dubbi espressi nella decisione di apertura della procedura vertevano specificamente sul piano di ristrutturazione iniziale. Rispetto alla decisione di apertura della procedura, solo i dubbi che rimangono pertinenti per la valutazione del piano di ristrutturazione modificato saranno esaminati nella sezione 3.1 della presente decisione.

3.1. LA DECISIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

L'ESISTENZA DELL'AIUTO

- (38) Al paragrafo 91 della decisione di apertura della procedura, la Commissione indica che la lettera inviata da HMT a FSA, nella quale HMT conferma la sua intenzione di garantire che NR opererà al di sopra dei requisiti minimi in materia di fondi propri, potrebbe costituire un aiuto di Stato.
- (39) Il paragrafo 94 della decisione di apertura della procedura indica che il rimborso retrospettivo previsto concernente le commissioni percepite in eccesso dal Regno Unito tra il 17 marzo 2008 e la decisione finale sembra costituire un aiuto supplementare alla ristrutturazione.

IMPORTO DELL'AIUTO

- (40) Il paragrafo 96 della decisione di apertura della procedura solleva dubbi in merito alla possibilità di quantificare l'aiuto mediante elementi di riferimento come i prezzi dei credit default swap o i tassi d'interesse sulle linee di credito offerte da NR dalle banche private dopo il 17 settembre 2007, considerando che essi tenevano già conto del salvataggio della banca da parte dello Stato.

3.2. LA DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA PROCEDURA

ESISTENZA DELL'AIUTO

- (41) La Commissione indica ai paragrafi 47 e 48 della decisione di estensione della procedura che la scissione potrebbe essere comparata a una misura di salvataggio degli attivi che rientra nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione concernente il trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario⁽²⁸⁾ (di seguito «comunicazione sulla riduzione di valore delle attività»). Ha pertanto invitato le autorità britanniche a fornire informazioni in merito.

RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ A LUNGO TERMINE

- (42) Al paragrafo 58 della decisione di estensione della procedura, la Commissione nota con soddisfazione che BankCo sembra divenire una banca redditizia grazie alle misure proposte dal Regno Unito e non rischia di incontrare gli stessi problemi di liquidità di NR. Tuttavia, constatata anche che non è stato ancora presentato alcun piano imprenditoriale in grado di dimostrare come BankCo rimarrà un'entità redditizia nel medio o nel lungo termine e che pertanto non è dimostrata la redditività di BankCo.

LIMITAZIONE AL MINIMO NECESSARIO DELL'AIUTO — CONTRIBUTO PROPRIO

- (43) La Commissione osserva ai paragrafi 59 e 58 della decisione di estensione della procedura che la natura e la quantità dell'aiuto concesso a BankCo consentirebbero alla banca di assorbire le perdite sui prestiti a rischio concessi da NR in passato e la dispenserebbero dall'obbligo di rimborsare il prestito dello Stato, ricevendo attivi di buona qualità e un notevole importo di liquidità. La Commissione constata inoltre che le autorità britanniche accettano di finanziare interamente le perdite di AssetCo, il cui portafoglio di crediti ipotecari è stimato al suo valore contabile invece del suo valore economico reale. La Commissione dubita pertanto che l'aiuto sia limitato al minimo.

- (44) Per quanto riguarda il contributo proprio di NR, la Commissione ha espresso dubbi, al paragrafo 60 della decisione di estensione della procedura, in merito al fatto che esso sia sufficiente, considerando che alcune misure del primo piano di ristrutturazione che potevano essere considerate come un contributo proprio sono state abbandonate nel piano di ristrutturazione modificato, in particolare la strategia di ammortamento attivo e la limitazione dei nuovi prestiti.

LIMITAZIONE DELLE RICADUTE NEGATIVE – MISURE VOLTE A LIMITARE LA DISTORSIONE DI CONCORRENZA

- (45) Al paragrafo 62 della decisione di estensione della procedura, la Commissione si chiede se i fondi messi a disposizione di BankCo dopo la scissione di NR le consentiranno di eliminare i suoi concorrenti dal mercato del credito ipotecario, generando quindi ricadute negative.
- (46) Per quanto riguarda le misure destinate a limitare la distorsione della concorrenza, la Commissione ha espresso seri dubbi, ai paragrafi da 63 a 66 della decisione di estensione della procedura, sul carattere sufficiente delle misure proposte. In primo luogo, la Commissione constata che dopo la scissione di NR, BankCo apparirà come una banca estremamente solida e concorrenziale, liberata dal carico dei prestiti a rischio concessi da NR in passato. La Commissione dubita pertanto che il fatto che BankCo sarà una banca con bilancio limitato sia sufficiente ad evitare una distorsione della concorrenza.

⁽²⁸⁾ GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

- (47) Inoltre, la Commissione constata che, tenuto conto del considerevole aiuto ricevuto da NR, non è certo che possano essere adottate misure sufficienti per evitare una distorsione indebita della concorrenza senza compromettere la redditività di NR. Infine, nota che alcune delle misure destinate a limitare la distorsione della concorrenza sono state modificate o abbandonate.

4. COMMENTI DELLE PARTI INTERESSATE

- (48) La Commissione ha ricevuto osservazioni di terzi in seguito alla pubblicazione della decisione di apertura della procedura e della decisione di estensione della procedura.
- (49) Per quanto riguarda la decisione di apertura della procedura, la Commissione ha ricevuto osservazioni di Unite the Union, della Building Societies Association (di seguito «BSA»), di SRM Global Master Fund LP, della Alliance & Leicester Building Society, della British Banking Association, di Jim Cousins (membro del Parlamento britannico), di Doug Henderson (membro del Parlamento britannico) e delle autorità di Newcastle. Anche se queste osservazioni non si riferiscono al piano di ristrutturazione modificato che era oggetto della decisione di estensione della procedura, esse possono essere pertinenti nel più ampio contesto di questo caso e saranno brevemente discusse alla sezione 4.1 della presente decisione nella misura in cui rivestono un carattere generale.
- (50) Commenti di terzi concernenti la decisione di estensione della procedura sono state inviate da Leeds Building Society, da BSA e da un cittadino britannico.

4.1. DECISIONE DI APERTURA

- (51) I commenti ricevuti da terzi concernenti la decisione di apertura della procedura vertevano principalmente sulle distorsioni di concorrenza causate dalle garanzie sui depositi al dettaglio e sui depositi all'ingrosso presso NR. L'aumento della base dei depositi al dettaglio di NR nei primi mesi del 2008 ha suscitato particolari preoccupazioni presso le parti interessate, le quali hanno indicato che NR offriva tassi di risparmio elevati mentre la banca beneficiava di una garanzia di Stato, e ciò comportava uno svantaggio per i concorrenti di NR. I terzi hanno segnalato che il quadro di competitività sembrava mitigare alcune delle loro preoccupazioni. Altri commenti hanno ricordato l'importanza di NR in quanto importante datore di lavoro nel Nord-Est dell'Inghilterra e la compensazione che gli azionisti di NR dovevano ricevere a causa della nazionalizzazione decisa dal Regno Unito.

4.2. DECISIONE DI ESTENSIONE

- (52) Nelle sue osservazioni, Leeds Building Society esprime le sue preoccupazioni concernenti la distorsione della concorrenza che NR è suscettibile di causare, insistendo sul fatto che il contributo proprio di NR è, dal suo punto di

vista, insufficiente e che il quadro di competitività attuale non impedisce la distorsione della concorrenza da parte di NR se non in misura limitata. Leeds Building Society è anche del parere che il bilancio limitato di BankCo dopo la scissione non compenserà le distorsioni di concorrenza, considerando che BankCo non deve assorbire le perdite sui prestiti a rischio concessi da NR in passato e potrà trarre profitto dal bilancio di AssetCo.

- (53) La BSA ha presentato osservazioni particolareggiate. Essa ritiene che BankCo abbia buone possibilità di essere una banca redditizia a medio e a lungo termine, considerando che occuperà una posizione di forza sul mercato del credito ipotecario britannico dopo la scissione, con pochi prestiti improduttivi e notevoli fondi per proporre nuovi prestiti. La BSA sottolinea la differenza tra le società di prestito alla costruzione (building societies) e le banche (vincoli in termini di attività di finanziamento e di prestito per le società di prestiti alla costruzione che non esistono per le banche). La BSA ha inoltre indicato che il quadro di competitività non sarà probabilmente sufficiente ad evitare distorsioni di concorrenza. Ha inoltre formulato suggerimenti concernenti eventuali misure suscettibili di limitare la distorsione della concorrenza:

- i) BankCo dovrebbe pagare una remunerazione per la protezione che gli procura la creazione di AssetCo; ovvero, alternativamente, il portafoglio di prestiti iniziale di BankCo dovrebbe avere caratteristiche vicine a quelle di un concorrente medio;
- ii) le garanzie di Stato sui depositi al dettaglio e all'ingrosso dovrebbero essere quanto prima possibile eliminate; ovvero, alternativamente, BankCo dovrebbe pagare un prezzo equivalente a quello pagato da altre banche quando fanno ricorso al sistema di garanzia di credito dello Stato;
- iii) se le misure proposte ai punti i) e ii) non possono essere applicate, potrebbero essere necessari controlli diretti delle attività di BankCo;
- iv) BankCo dovrebbe proporre una parte sostanziale dei suoi nuovi prestiti in segmenti del mercato ipotecario in cui gli operatori del settore privato non sono attualmente attivi (ad esempio, i prestiti ad elevato rapporto prestito/valore, o i prestiti destinati specialmente agli acquirenti che accedono alla proprietà);
- v) nel settore del mercato ipotecario in cui BankCo è in concorrenza con operatori del settore privato, la sua competitività in termini di prezzo dovrebbe essere limitata, forse facendo in modo che la banca non figuri nelle tabelle delle migliori offerte di prestito ipotecario su Moneyfacts, vale a dire tra i primi cinque mutuant;

vi) sino all'eliminazione della garanzia sui depositi al dettaglio, BankCo dovrebbe restare al di fuori delle tabelle delle migliori offerte di conti di risparmio su Moneyfacts.

- (54) Infine, le osservazioni del cittadino britannico concernevano il pagamento delle cedole sugli strumenti di prestito subordinato proposti da NR e gli effetti che una sospensione di questi pagamenti avrebbe per i sottoscrittori individuali.

5. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (55) Le osservazioni delle parti interessate concernenti la decisione di apertura della procedura che sono state descritte nella presente decisione riguardano unicamente questioni che possono essere pertinenti per la valutazione del piano di ristrutturazione modificato. Anche le osservazioni del Regno Unito esposte nella sezione 5.1 concernenti la decisione di apertura della procedura saranno pertanto limitate a tali questioni.

5.1. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO SUI DUBBI FORMULATI NELLA DECISIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

ESISTENZA DELL'AIUTO

- (56) Per quanto riguarda i dubbi espressi al paragrafo 91 della decisione di apertura della procedura, le autorità britanniche sostengono che [...]. La misura non presenta pertanto le caratteristiche di un aiuto. Anche se tale fosse il caso, tale aiuto non potrebbe essere descritto come illimitato.
- (57) Per quanto riguarda il paragrafo 94 della decisione di apertura della procedura, le autorità britanniche non contestano che la retroattività al 1° aprile 2008 – a seguito dell'approvazione dell'aiuto di Stato – delle nuove disposizioni relative alle commissioni e agli interessi del prestito costituirà un aiuto supplementare alla ristrutturazione. Sostengono tuttavia che si tratta del minimo necessario per garantire che NR continui a soddisfare i requisiti regolamentari in materia di fondi propri.

IMPORTO DELL'AIUTO

- (58) Per quanto riguarda i dubbi espressi al paragrafo 96 della decisione di apertura della procedura, il Regno Unito sostiene in primo luogo che sarebbe artificioso considerare che l'importo dell'aiuto equivale al valore pieno degli strumenti concessi dallo Stato e degli importi coperti dalla garanzia statale. Di fatto, NR continua a possedere attivi di elevata qualità e si dovrebbe tenere conto del collaterale di buona qualità a favore dello Stato quando sono state adottate le disposizioni che concedevano gli strumenti e la garanzia. Il Regno Unito ritiene che il metodo meno artificioso consista nel quantificare le misure ricorrendo ad elementi di riferimento come le proposte di finanziamento che sono state fatte, i tassi dei Credit Default Swaps e gli spread del debito subordinato.

Il volume dell'aiuto potrebbe essere calcolato, tutt'al più, ricorrendo al tasso di riferimento ufficiale della Commissione che è entrato in vigore il 1° luglio 2008.

5.2. COMMENTI DEL REGNO UNITO CONCERNENTI I DUBBI ESPRESSI NELLA DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA PROCEDURA

ESISTENZA DELL'AIUTO

- (59) Per quanto riguarda l'applicabilità della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività alla scissione, le autorità britanniche hanno comunicato di non accettare l'analisi della Commissione per le seguenti ragioni. In primo luogo, NR appartiene interamente allo Stato. Di conseguenza, a differenza di altri casi in cui lo Stato si fa carico delle perdite sulle attività che hanno subito una diminuzione di valore di una banca privata acquistandole o garantendole, il Regno Unito non può acquisire le attività deprezzate, dal momento che già le possiede. In secondo luogo, le autorità britanniche ritengono che la comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività riguardi in primo luogo le situazioni nelle quali esiste una notevole incertezza in merito ai rischi di esposizione delle banche ad attività svalutate complesse ed opache. I prodotti ipotecari di NR, i titoli garantiti da ipoteche e le attività del Tesoro non rientrano, secondo il Regno Unito, in questa categoria. Infine, le autorità britanniche sostengono che la comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività si concentra sul principio della condivisione degli oneri, facendo sì che la banca si addossi un elemento di primo rischio. Nel caso di NR, ciò non è possibile poiché lo Stato possiede già tutte le attività prima della scissione.

RISTABILIMENTO DELLA REDDITIVITÀ A LUNGO TERMINE

- (60) Nelle loro osservazioni, le autorità britanniche sostengono di aver fornito alla Commissione informazioni in grado di dimostrare la redditività di BankCo nel piano imprenditoriale sottoposto alla Commissione il 10 giugno 2009⁽²⁹⁾. In questo piano, la redditività di BankCo è stata oggetto di una simulazione di crisi in uno scenario di grave recessione (aumento della disoccupazione a 3,6 milioni di persone nel 2011 e crollo dei prezzi immobiliari al 50 % del loro valore massimo). La simulazione di crisi dimostra la redditività di BankCo persino in questo scenario di grave recessione.

LIMITAZIONE DELL'AIUTO AL MINIMO NECESSARIO/CONTRIBUTO PROPRIO

- (61) Per quanto riguarda i dubbi della Commissione sul fatto che l'aiuto concesso a NR si limiti al minimo necessario, il Regno Unito contesta che il piano di ristrutturazione modificato crea una nuova banca estremamente concorrenziale. Il Regno Unito precisa che la struttura del capitale e il finanziamento di BankCo sono stati accuratamente studiati affinché la banca rimanga redditizia, anche in caso di crisi.

⁽²⁹⁾ Il piano imprenditoriale è stato aggiornato il 18 settembre 2009 per tener conto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione e dai terzi per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza provocate dall'aiuto.

(62) Secondo il Regno Unito, non è esatto che lo Stato accetterà di finanziare interamente e di sopportare le perdite di AssetCo. Il Regno Unito segnala che non è stata data alcuna garanzia dallo Stato per quanto riguarda le attività di AssetCo. Le autorità britanniche hanno tuttavia indicato che [...], un sostegno ulteriore può essere necessario [...].

(63) Per quanto riguarda il contributo proprio di NR alla ristrutturazione, le autorità britanniche notano che la limitazione delle attività di prestito e la politica attiva di riscatto mutui nel piano di ristrutturazione iniziale sono state concepite come misure compensative piuttosto che come contributi propri. A proposito della limitazione del credito ipotecario, il Regno Unito sostiene che il mercato ipotecario britannico ha capacità limitate a causa della crisi finanziaria ed economica e che la proposta di aumentare le attività di prestito di BankCo è limitata e non ha effetti negativi sulla concorrenza. Per quanto riguarda il programma attivo di riscatto mutui, esso tendeva ad esacerbare il problema dell'offerta estremamente ridotta in termini di credito ipotecario sul mercato britannico (può essergli imputato il 40 % della diminuzione di nuovi prestiti). Il Regno Unito ritiene che NR abbia contribuito alla ristrutturazione mediante la cessione del suo portafoglio di «Home Equity Release Mortgage» (di seguito «HERM») per circa 2,2 miliardi di sterline, le perdite subite al momento della ristrutturazione e [...].

LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI/MISURE VOLTE A LIMITARE LA DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA

(64) Il Regno Unito indica nelle sue osservazioni di ritenere che l'aumento previsto delle attività di prestito di BankCo non rischia di avere effetti negativi sul mercato ipotecario o sui concorrenti di BankCo, considerando che il mercato ha capacità ristrette. L'aumento delle capacità di prestito di BankCo consentirebbe di porvi un qualche rimedio, lasciando una domanda sufficiente per altri operatori. Il Regno Unito ritiene pertanto che è poco probabile che BankCo aumenti rapidamente la sua offerta di prestiti, dopo la scissione e l'uscita dalla TPO, considerando che avrà ancora bisogno di ottenere i fondi necessari per finanziare i nuovi prestiti. Infine, il Regno Unito aggiunge che BankCo non avrà un accesso privilegiato alla clientela rimasta in AssetCo.

(65) Per quanto riguarda l'importo dell'aiuto, il Regno Unito contesta l'argomento della Commissione secondo il quale tale importo può essere determinato detraendo il valore di mercato delle attività di AssetCo dal loro valore contabile. Tale metodo, secondo il Regno Unito, sovrastimerebbe l'importo di qualunque aiuto concesso a BankCo. Il Regno Unito ritiene che sia opportuno operare una distinzione tra l'aiuto concesso a BankCo e AssetCo e che l'aiuto ricevuto da AssetCo non genera necessariamente vantaggi per BankCo. L'importo dell'aiuto concesso a BankCo dovrebbe riflettere l'impatto competitivo di BankCo sui suoi concorrenti, e ciò non risulta dal metodo proposto dalla Commissione.

(66) Per quanto riguarda AssetCo, il metodo proposto dalla Commissione si basa, secondo il Regno Unito, sull'ipotesi

che lo Stato coprirebbe la differenza tra il valore contabile delle attività e il loro valore di mercato. Ciò è inesatto, nella misura in cui le garanzie coprono la differenza tra il valore definitivo delle attività di AssetCo e il valore contabile delle sue passività (vale a dire, se il rendimento delle attività non è sufficiente a coprire l'insieme delle passività, il Regno Unito coprirà la differenza).

(67) Secondo il Regno Unito, il metodo corretto per stimare l'importo dell'aiuto concesso a BankCo consiste nel sommare il valore contabile di tutte le iniezioni dirette di capitale al valore delle eventuali garanzie in corso, tenendo conto degli importi pagati per tali garanzie, più il valore dei benefici che BankCo ricava dal suo portafoglio di crediti ipotecari di alta qualità, più il valore differenziale per BankCo della ripresa dei depositi al dettaglio di NR.

(68) L'importo dell'aiuto concesso ad AssetCo, secondo il Regno Unito, corrisponde alla differenza tra il valore totale dell'aiuto concesso a NR, meno l'aiuto concesso a BankCo tramite AssetCo.

5.3. COMMENTI DEL REGNO UNITO IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE IN MERITO ALLA DECISIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

(69) Per quanto riguarda le preoccupazioni dei terzi in merito all'aumento dei depositi al dettaglio, il Regno Unito ha formulato i seguenti commenti.

(70) Secondo il Regno Unito, le osservazioni delle parti interessate sulla determinazione del prezzo dei prodotti di risparmio non tengono conto della diminuzione della base dei depositi al dettaglio di NR in seguito ai consistenti ritiri del settembre 2007. Per stabilizzare il suo bilancio, NR doveva essere autorizzata ad aumentare la sua base di depositi al dettaglio. Il Regno Unito indica che è stato determinato un limite dell'1,5 % della quota del mercato britannico dei depositi al dettaglio. Questo limite impedirà ad NR di esercitare una concorrenza troppo aggressiva sui prezzi e ridurrà al tempo stesso l'impatto di NR sul mercato del risparmio. Il Regno Unito sostiene inoltre che NR non ha adottato una strategia aggressiva, in termini di prezzo, per i suoi prodotti nel segmento dei depositi al dettaglio, come dimostra il fatto che NR non si è classificato nei primi tre posti nelle tabelle dei prodotti di risparmio su Moneyfacts dal momento dell'introduzione del quadro di competitività.

(71) Il Regno Unito sostiene inoltre che qualunque limite supplementare imposto a NR in termini di prezzo dei prodotti di risparmio impedirebbe alla banca di raccogliere i fondi necessari a finanziare le offerte di prestiti previste. Esso minaccerebbe inoltre la capacità di NR di soddisfare i suoi obblighi nell'ambito della TPO e impedirebbe alla banca di reagire ad eventi che influenzino negativamente la sua posizione finanziaria.

- (72) Per quanto riguarda il quadro di competitività vigente dal 31 marzo 2008, le autorità britanniche hanno indicato che i vincoli comportamentali previsti dal quadro limitano sufficientemente il modello concorrenziale di NR sui mercati britannici.

5.4. COMMENTI DEL REGNO UNITO IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE IN MERITO ALLA DECISIONE DI ESTENSIONE DELLA PROCEDURA

- (73) Al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella decisione di estensione della procedura e alle osservazioni formulate dai terzi, le autorità britanniche hanno rivisto il loro piano di ristrutturazione modificato. Tali cambiamenti sono stati esposti in modo più dettagliato nella sezione 2.2 della presente decisione (considerando 27, 28 e 29).

6. VALUTAZIONE

6.1. ESISTENZA DELL'AUTO

- (74) La Commissione deve valutare se le misure introdotte o modificate dal piano di ristrutturazione modificato costituiscono un aiuto di Stato. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (75) Per quanto riguarda le misure già approvate in quanto aiuti al salvataggio dalla Commissione nelle sue due precedenti decisioni relative al presente caso [vale a dire le misure i), ii) e iii) menzionate al considerando 30, le garanzie sui depositi al dettaglio e all'ingrosso e la linea di liquidità BoE/HMT], la Commissione era già giunta alla conclusione che tali misure costituiscono un aiuto di Stato a favore di NR. La Commissione osserva inoltre che BankCo deve avere accesso ai regimi che il Regno Unito ha introdotto per il settore bancario durante la crisi finanziaria e che sono già stati approvati dalla Commissione nella misura in cui tali regimi sono ancora vigenti dopo la scissione ⁽³⁰⁾.
- (76) Le misure che devono essere valutate nella presente decisione al fine di determinare se costituiscono un aiuto di Stato sono già state descritte al considerando 30 della presente decisione. Le misure in questione sono, nel caso di NR, le misure iv) e v), nel caso di BankCo, le misure vi), vii) e viii) e, nel caso di AssetCo, le misure da ix) a xii).

⁽³⁰⁾ Ad esempio il sistema di garanzie di credito («SGC»), cfr. la precedente nota 15.

RISORSE DI STATO

- (77) Tutte queste misure sono finanziate mediante risorse di Stato, considerando che le misure consistono in prestiti concessi dal governo, sovvenzioni e garanzie finanziate dallo Stato ⁽³¹⁾.

SELETTIVITÀ

- (78) La Commissione deve inoltre valutare se le misure attribuiscono un vantaggio selettivo al beneficiario o ai beneficiari dell'aiuto. Le misure in questione sono selettive, considerando che esse avvantaggiano unicamente NR, BankCo e AssetCo.

VANTAGGIO

- (79) Le misure attribuiscono un vantaggio alle attività economiche effettuate da NR sino alla scissione e successivamente dalle entità BankCo e AssetCo che ne sono derivate.
- (80) NR trarrà vantaggio dall'applicazione retroattiva di commissioni ridotte per la linea di liquidità BoE/HMT e dal rimborso successivo di 156,4 milioni di sterline a NR dopo l'approvazione della Commissione [misura iv)]. Ciò attribuisce un vantaggio a NR, considerando che tali commissioni sono inferiori ai prezzi di mercato.
- (81) NR trae inoltre notevoli vantaggi dall'impegno del HMT presso FSA con il quale si garantisce che la banca opererà al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri [misura v)] poiché, in tal modo, l'FSA: 1) non esige che NR sia ricapitalizzato dopo la nazionalizzazione, 2) autorizza NR a includere fondi propri supplementari nella sua posizione regolamentare in materia di fondi propri nel giugno 2008 e 3) lo ha autorizzato in seguito ad operare al di sotto dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri a partire dal luglio 2009 sino alla scissione.
- (82) Per quanto riguarda le misure a favore di BankCo, la Commissione ha già concluso che la garanzia sui depositi al dettaglio [misura vi)] attribuisce un vantaggio al beneficiario, in questo caso BankCo, quando tale misura è stata approvata in quanto aiuto al salvataggio a favore di NR. Anche se è previsto di ritirare la garanzia [...], il vantaggio per BankCo rimane sino a che la garanzia continua a sussistere. Il cambio introdotto nella commissione che sarà versata da BankCo non corrisponde alle condizioni di mercato. A tale riguardo, lo spread applicato ai credit default swap di NR è nettamente al di sopra dei 50 punti base. Si deve quindi concludere che la misura conferisce un vantaggio a BankCo.

⁽³¹⁾ Per quanto riguarda l'impegno del HMT presso la FSA in base al quale si garantisce che NR opererà al di sopra dei requisiti in materia di fondi propri, tale impegno può essere considerato come equivalente a un impegno a capitalizzare ulteriormente la banca, che assumerà la forma di un'iniezione di capitali in BankCo dopo la scissione.

- (83) Per quanto riguarda il mantenimento delle garanzie sui depositi all'ingrosso presso BankCo dopo la scissione sino al 31 dicembre 2010 [misura vi]), la Commissione ha già concluso che tale misura costituiva un vantaggio quando è stata approvata in quanto aiuto a salvataggio a favore di NR. Per quanto riguarda i cambi introdotti nelle commissioni da pagare, a decorrere dalla scissione, BankCo pagherà una remunerazione che corrisponde a quella pagata da altre banche nel contesto dell'SGC britannico. Considerando che la remunerazione accettata dalla Commissione nell'ambito dell'SGC è inferiore al prezzo di mercato (ma conforme alle raccomandazioni della Banca centrale europea), la misura attribuisce un vantaggio a BankCo.
- (84) Inoltre, l'iniezione di capitali in BankCo, a concorrenza di 1,4 miliardi di sterline, sotto forma di azioni ordinarie [misura vii]), attribuisce un vantaggio alla banca poiché, senza tali capitali, BankCo non potrebbe avviare le proprie attività.
- (85) La linea contingente di liquidità di 1,5 miliardi di sterline concessa a BankCo [misura viii]), gli attribuisce un vantaggio, considerando che apporterà a BankCo un'altra fonte di liquidità, di cui altre banche non dispongono. La linea contingente di liquidità è destinata a garantire a BankCo fonti di finanziamento sufficienti sino a che la banca sia venduta dal Regno Unito o siano reperite altre linee di finanziamento.
- (86) Per quanto riguarda AssetCo, la Commissione ha concluso nelle decisioni di apertura e di estensione della procedura che le garanzie sui depositi all'ingrosso [misura ix)] costituiscono un aiuto di Stato. L'estensione della garanzia sui depositi all'ingrosso [...] comporta quindi un ulteriore vantaggio per AssetCo.
- (87) La Commissione ha già concluso nelle sue precedenti decisioni ⁽³²⁾ che la linea di liquidità BoE/HMT costituiva un aiuto di Stato. Tale conclusione si applica anche alle nuove circostanze di un aumento del prestito concesso dallo Stato a AssetCo per un importo di 10 miliardi di sterline e alla sua proroga al di là del 2020 [misura x)]. Per quanto riguarda la remunerazione pagata come contropartita della linea di liquidità, AssetCo verserà una remunerazione ridotta (LIBOR + [10-60] punti base, e non più la commissione versata in precedenza per la linea di liquidità corrispondente al tasso di base della BoE + 150 punti base + 10 punti base); tale remunerazione è inferiore al prezzo di mercato e costituisce un vantaggio per AssetCo. Inoltre, BankCo approfitterà dell'aumento della linea di liquidità BoE/HMT, considerando che una quota importante di tale aumento sarà trasferita da AssetCo a BankCo sotto forma di liquidità.
- (88) L'iniezione di capitali prevista in AssetCo, per 1,6 miliardi di sterline [misura xi)], sotto forma di trasformazione di debiti in capitale, attribuisce un vantaggio ad AssetCo.
- (89) Inoltre, la facility per il finanziamento del capitale d'esercizio di 2,5 miliardi di sterline [misura xii)] andrà a vantaggio di AssetCo, considerando che gli procurerà liquidità adeguate [...] per rispettare i suoi obblighi in tempo utile. AssetCo pagherà un tasso corrispondente al LIBOR 1 mese + [da 10 a 60] punti base per questa linea, e ciò è molto al di sotto del tasso di mercato, considerando che AssetCo è una banca che non ha quasi fondi propri.
- (90) Infine, il principio dell'investitore in un'economia di mercato non si applica a queste misure poiché esse fanno seguito a numerose misure di aiuto al salvataggio a favore di NR. Inoltre, se fosse applicabile, questo criterio non sarebbe soddisfatto dal momento che nessun investitore in economia di mercato prenderebbe tutte queste misure al fine di facilitare la scissione di BankCo e [...] di AssetCo. Nessun operatore di mercato, in una situazione comparabile a quella dello Stato, sarebbe stato in grado di mantenere l'attività economica (di NR) senza procedere ad un notevole aumento di capitale (la FSA ha ammorbido i suoi normali requisiti in materia di fondi propri solo perché lo Stato si è impegnato a fornire capitali). Prendendo in considerazione la situazione dei mercati, non sarebbe stato possibile per un operatore ottenere tali finanziamenti. D'altro canto, le proposte di acquisto di NR presentate da Virgin e dalla direzione di NR nel febbraio 2008, che sono state descritte in modo maggiormente particolareggiato nella decisione d'apertura della procedura, lo conferma. Le due offerte dipendevano dal mantenimento delle misure di aiuto di Stato, senza le quali nessun investitore privato sarebbe stato disposto ad acquistare NR.
- DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E EFFETTO SUGLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI
- (91) Si è inoltre concluso che le misure da iv) a xii) descritte al considerando 30 sono suscettibili di falsare la concorrenza e di influenzare gli scambi tra gli Stati membri.
- (92) Le misure consentono [...] di alcuni attivi di NR, collocati in AssetCo, e ciò è una condizione necessaria per la creazione di BankCo e l'attuazione del suo piano imprenditoriale. BankCo, in quanto entità originata da NR, sarà in grado di proseguire le attività di NR senza dover sopportare eventuali diminuzioni di valore degli attivi di minore qualità, poiché questi ultimi rimarranno nel bilancio di AssetCo. Di conseguenza, BankCo dispone di un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti che devono far fronte al deprezzamento dei loro attivi di minore qualità, che essi devono assorbire, limitando il capitale disponibile per nuovi prestiti. BankCo, al contrario, non vedrà diminuire i suoi fondi propri a causa di tale diminuzione di valore, né vedrà decrescere il valore del suo portafoglio di crediti ipotecari. Si tratta di un vantaggio, tenuto conto del costo elevato del prestito sugli attuali mercati finanziari. Inoltre, BankCo disporrà di liquidità per finanziare nuovi prestiti. Si è concluso pertanto che le misure da iv) a xii) descritte nel considerando 30 provocano una distorsione della concorrenza.

⁽³²⁾ Cfr. la nota 14.

- (93) BankCo sarà anche una banca in situazione di concorrenza, tra l'altro, sul mercato britannico dei depositi al dettaglio e dei crediti ipotecari. In questi due mercati, alcuni concorrenti sono filiali di banche estere. Le misure sono pertanto suscettibili di influenzare gli scambi tra gli Stati membri.

IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO DELL'AIUTO

- (94) La Commissione osserva che il Regno Unito intende introdurre nuove misure di aiuto e modificare alcune misure esistenti. Tali misure consentiranno la scissione di NR in due entità giuridiche, BankCo e AssetCo. Senza l'aiuto concesso ad AssetCo, non sarebbe possibile trasferirle il portafoglio di crediti di NR. Grazie all'aiuto concesso ad AssetCo, BankCo è in grado di proseguire le attività economiche di NR, senza dover sopportare l'onere della maggior parte del portafoglio crediti di NR, che rimarrà in AssetCo. BankCo riceverà inoltre una notevole quantità di liquidità di AssetCo (che le ha ricevute dallo Stato). BankCo può pertanto essere considerato come il beneficiario di tutte le misure di Stato, comprese quelle che sono state decise a favore di AssetCo.

- (95) Secondo il piano di ristrutturazione modificato, AssetCo eserciterà solo attività di prestito limitate, richieste dai suoi obblighi contrattuali esistenti, e ciò riduce al minimo le situazioni di concorrenza con altre banche. La sua licenza bancaria sarà ritirata dopo la scissione, dopo la quale continuerà ad operare in base ad una licenza di erogatore di crediti ipotecari. Ciò gli consentirà di operare nel quadro di requisiti regolamentari in materia di fondi propri (1 %) meno vincolanti rispetto alle banche. Secondo le autorità britanniche, AssetCo realizzerà i suoi attivi solo alla loro scadenza o mettendoli in vendita sul mercato. AssetCo utilizzerà il prodotto di tali vendite per rimborsare i suoi debiti quando verranno a scadenza e per finanziare i suoi costi di gestione correnti, nonché eventuali passivi storici.

- (96) Al fine di facilitare [...], AssetCo intraprenderà alcune attività economiche, come la cessione dei suoi attivi e la gestione dei debiti nel suo portafoglio. Inoltre, [...] per un periodo determinato (entro la fine del 2010) fornirà servizi a [...]. Si tratta di una necessità, considerando che dopo la scissione, mancherà di [...] alcune funzioni operative mantenute da [...] come il servizio delle ipoteche (dopo la scadenza), la gestione dei crediti, le infrastrutture e il supporto informatico. Tali servizi saranno forniti da [...] a [...] su una base commerciale (vale a dire che [...] verserà una commissione a [...]) e alle condizioni di mercato. [...] Si è pertanto concluso che AssetCo continuerà a esercitare alcune attività economiche limitate dopo la scissione e che può pertanto, a questo titolo, essere considerata come un beneficiario delle misure di aiuto.

- (97) Per quanto riguarda NR, prima della scissione prevista, NR è stata in grado di continuare ad esercitare le sue attività grazie alle garanzie sui depositi al dettaglio e ai depositi all'ingrosso, alla linea di liquidità concessa dallo Stato e all'impegno delle autorità britanniche presso la FSA con il quale si garantiva che NR avrebbe operato al di sopra dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri. Questo impegno del Regno Unito ha consentito ad NR di operare temporaneamente al di sotto dei requisiti regolamentari sino alla scissione. NR è quindi il beneficiario di tali misure. Com'è stato indicato precedentemente al considerando 92, le attività economiche di NR saranno proseguite da BankCo.

CONCLUSIONE

- (98) Sulla base di quanto precede, si conclude che le misure da iv) a xii) descritte nel considerando 30 costituiscono un aiuto di Stato.

6.2. IMPORTO DELL'AIUTO

- (99) Per quanto riguarda l'importo dell'aiuto, le autorità britanniche hanno formulato nelle loro risposte alla decisione d'apertura della procedura e alla decisione d'estensione della procedura varie proposte relative al metodo di calcolo che dovrebbe essere utilizzato. Per quanto riguarda la proposta concernente l'importo dell'aiuto avanzata dal Regno Unito in risposta alla decisione d'apertura della procedura, la Commissione osserva che tali proposte si basano in parte sulle misure previste nel piano di ristrutturazione iniziale. Le proposte avanzate dal Regno Unito che comprendono l'utilizzazione degli spread applicati ai credit default swap e agli spread sul debito subordinato non prendono in considerazione il fatto che tali spread tengono già conto dell'aiuto di Stato concesso a NR e della sua successiva nazionalizzazione. Essi non riflettono pertanto il rischio intrinseco di NR, fatta astrazione dell'importante sostegno dello Stato.
- (100) Per quanto riguarda le proposte formulate dal Regno Unito nella sua risposta alla decisione d'estensione della procedura in rapporto al metodo da utilizzare per calcolare l'importo dell'aiuto, la Commissione osserva che tali proposte non sembrano tener conto della situazione attuale dei mercati finanziari.
- (101) In tale contesto, nessuna delle parti contesta che NR e le entità che ne sono derivate abbiano ricevuto e riceveranno un volume di aiuti considerevole, che riflette la necessità di una ristrutturazione profonda e che giustifica una riduzione molto significativa della sua presenza sul mercato.

6.3. COMPATIBILITÀ DELL'AUTO

6.3.1. BASE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

- (102) Come è stato indicato nella decisione d'estensione della procedura (sezione 4.2.1), la Commissione non ha applicato l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, nella sua decisione del 5 dicembre 2007 relativa all'aiuto al salvataggio concesso a NR ⁽³³⁾ o nella decisione d'apertura della procedura. L'aiuto concesso in tale data non sembrava infatti destinato a rimediare ad una perturbazione che colpiva un intero Stato membro, ma era piuttosto volto a rimediare a problemi specifici alla situazione di NR ⁽³⁴⁾. In tali circostanze, e conformemente alla giurisprudenza ⁽³⁵⁾, la Commissione ha concluso che l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato non era applicabile.
- (103) Tuttavia, da allora, la Commissione ha ammesso che la crisi finanziaria mondiale può comportare gravi perturbazioni nell'economia degli Stati membri e che misure di sostegno a favore delle banche sono in grado di porvi rimedio nella sua comunicazione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale ⁽³⁶⁾ (di seguito «comunicazione sul settore bancario»), nella sua comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza ⁽³⁷⁾ (di seguito «comunicazione sulla ricapitalizzazione»), nella comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività e nella comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione nel settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (di seguito «comunicazione sulla ristrutturazione») ⁽³⁸⁾. Per quanto riguarda il Regno Unito, ciò è stato confermato mediante l'approvazione di diverse misure adottate dal governo al fine di combattere la crisi finanziaria ⁽³⁹⁾. Come è stato indicato nella decisione

d'estensione della procedura, la base giuridica per la valutazione delle misure di aiuto dovrebbe pertanto essere l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

6.3.2. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

- (104) La Commissione ha stabilito che NR, BankCo e AssetCo beneficeranno di varie misure di aiuto di Stato. Queste misure sono di diversi tipi. La scissione di NR è comparabile a una misura di salvataggio degli attivi che hanno subito perdite di valore, mentre le iniezioni di capitale sono ricapitalizzazioni. Prima di esaminare il piano di ristrutturazione definitivo presentato dal Regno Unito e comprendente tali misure, la Commissione valuterà in primo luogo la scissione di NR nel contesto della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività e le ricapitalizzazioni alla luce della comunicazione sulla ricapitalizzazione al fine di verificare se esse siano compatibili con tali comunicazioni.

Applicazione della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività

- (105) Nella decisione d'estensione della procedura, la Commissione ha indicato che la scissione di NR potrebbe essere considerata come una sorta di misura di salvataggio degli attivi che hanno subito una diminuzione di valore da cui traggono vantaggio le attività economiche di NR, che BankCo continua a esercitare sul mercato. Il Regno Unito ha presentato varie osservazioni in merito in risposta alla decisione d'estensione della procedura. Ha sostenuto in particolare che NR è stata nazionalizzata al 100 %, che il piano della scissione è stato elaborato solo in una fase successiva e che prima della scissione gli attivi già appartenevano allo Stato. Questi argomenti non ostano tuttavia all'applicazione della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività, considerando che l'effetto delle misure di aiuto decise dal Regno Unito ha portato alla creazione di una banca (BankCo) che non deve sostenere l'onere degli attivi svalutati dell'entità da cui deriva (NR).
- (106) Le specifiche condizioni applicabili alle misure di salvataggio degli attivi svalutati sono enunciate nella comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività ⁽⁴⁰⁾. Conformemente alla sezione 5.2 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività, qualunque misura di sostegno a fronte di attività deteriorate comporta l'obbligo di piena trasparenza ex ante e un'adeguata condivisione degli oneri, seguiti da una corretta valutazione

⁽³³⁾ Decisione della Commissione nel caso NN 70/07, *Northern Rock* (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Cfr. i punti 100 e 101 della decisione di apertura della procedura.

⁽³⁵⁾ Cfr., sul principio, la sentenza emessa nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96 *Freistaat Sachsen e Volkswagen AG contro Commissione* [1999] Racc. II-3663, paragrafo 167. Questo approccio è stato applicato nella decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, *Crédit Lyonnais* (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28) (punto 10.1), nella decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, *Bankgesellschaft Berlin* (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1) (punti 153 e seguenti) e nella decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, *BAWAG* (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7) (punto 166). Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, *Northern Rock* (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1) e la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, *Aiuto al salvataggio a favore di WestLB* (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3).

⁽³⁶⁾ Comunicazione sul settore bancario (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

⁽³⁷⁾ Comunicazione sulla ricapitalizzazione (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

⁽³⁸⁾ Comunicazione sulla ristrutturazione (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

⁽³⁹⁾ Cfr., tra l'altro, la decisione della Commissione nel caso N 507/08, *Misure di sostegno finanziario all'industria bancaria del Regno Unito* (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso N 650/08, *Notifica di modifiche delle misure di sostegno finanziario all'industria bancaria del Regno Unito* (GU C 54 del 7.3.2009, pag. 3) e la decisione della Commissione nel caso N 193/09, *Estensione del sistema di garanzia di credito SGC*, (GU C 145 del 25.6.2009, pag. 3).

⁽⁴⁰⁾ La comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività prevede criteri per valutare una misura di salvataggio degli attivi negli scenari di salvataggio e di ristrutturazione. In uno scenario di salvataggio, quando una misura temporanea di volume limitato è necessaria per consentire alla banca di affrontare la crisi, si suppone che la banca possa ristabilire la sua redditività una volta che la situazione dei mercati si sia stabilizzata e che non siano necessari adeguamenti strutturali o ristrutturazioni. Al contrario, nel caso in cui la banca ha bisogno di importi di aiuto notevoli o non può sopportare una ripartizione degli oneri adeguata, è necessaria una «ristrutturazione in profondità» della banca. In quest'ultimo caso, la sezione 6 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività enuncia requisiti più specifici per quanto riguarda la condizione della condivisione degli oneri.

delle attività prima dell'intervento dello Stato e da una corretta remunerazione dello Stato per la misura di sostegno, al fine di garantire una responsabilità equivalente degli azionisti.

- (107) La trasparenza ex ante implica una chiara identificazione delle attività e dell'esposizione. Si tratta di una necessità, al fine di determinare l'importo dell'aiuto nella misura di sostegno delle attività deteriorate e di verificare se l'aiuto è necessario per rimediare a un problema temporaneo o se la banca in questione è tecnicamente insolvente.
- (108) Quanto alla valutazione delle attività deteriorate, il punto 38 della IAC stabilisce che laddove la valutazione delle attività risulti particolarmente complessa, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni alternative come la creazione di una «good bank» o *l'acquisizione di una banca da parte dello Stato* (in particolare la sua nazionalizzazione). In quest'ultimo scenario non è necessaria alcuna valutazione ex ante nella misura in cui la valutazione si effettua progressivamente nel contesto della ristrutturazione o della liquidazione.
- (109) NR è stata di fatto nazionalizzata e ciò ha dato al Regno Unito, in quanto proprietario di NR, l'occasione di rivedere e di esaminare tutti gli attivi di NR.
- (110) Secondo la comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività, l'obiettivo della valutazione è di calcolare l'importo dell'aiuto e, di conseguenza, il livello di distorsione della concorrenza, al fine di determinare la portata che deve avere la ristrutturazione. Nel presente caso, la ristrutturazione può essere considerata come «molto» profonda. Una valutazione ex ante delle attività non avrebbe comportato, nella fattispecie, l'imposizione da parte della Commissione di ulteriori requisiti concernenti la portata della ristrutturazione.
- (111) Tenuto conto di questi due elementi, non è necessario procedere ad una valutazione prima della scissione. Per quanto riguarda la valutazione progressiva delle attività, la [...] porterà ad una valutazione di tali attivi dal mercato nel corso del tempo.
- (112) Il punto 41 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività stabilisce, in merito al valore di trasferimento delle attività deteriorate, che: «il valore di trasferimento per le misure di acquisizione o di assicurazione delle attività dovrebbe basarsi sul loro valore economico reale. Si garantirà inoltre un'adeguata remunerazione per lo Stato. Laddove gli Stati membri ritengano necessario – segnatamente per evitare un'insolvenza tecnica – utilizzare un valore di trasferimento delle attività superiore al loro valore economico reale, l'elemento di aiuto contenuto nella misura aumenterà proporzionalmente. Questo può essere accettato solo se accompagnato da una ristrutturazione approfondita e dall'introduzione di condizioni che consentano il recupero di questo aiuto supplementare in una fase successiva, ad esempio mediante meccanismi di recupero.» La cessione degli attività di NR ad AssetCo sarà effettuata al loro valore

contabile. Il valore economico reale degli attivi, in conseguenza del loro deterioramento, è inferiore al valore di cessione. L'effetto di salvataggio degli attivi è pertanto considerevole, dal momento che BankCo non deve sopportare queste perdite. Conformemente al punto 41 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività, è pertanto necessaria una profonda ristrutturazione della banca.

- (113) In tale contesto, è innegabile che senza l'aiuto di Stato, NR sarebbe stata tecnicamente insolvente. NR è stata nazionalizzata dopo il fallimento degli sforzi del Regno Unito per vendere la banca a terzi. Tale circostanza è ulteriormente evidenziata dalle deroghe ottenute dalla FSA per NR, in primo luogo per includere la totalità dei fondi propri supplementari nella sua situazione regolamentare in materia di fondi propri e successivamente per operare al di sotto dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri. Le osservazioni delle autorità britanniche evidenziano il fatto che se la banca non fosse stata scissa, per garantire la redditività della banca sarebbe stata necessaria un'iniezione di capitali di almeno 6 miliardi di sterline (a titolo di confronto, prima della crisi, i fondi propri della banca ammontavano a 2 miliardi di sterline). Senza l'intervento dello Stato, la scissione di NR e il proseguimento delle sue attività economiche da parte di BankCo non sarebbero state possibili. Il fatto che la maggior parte degli attivi di NR siano stati conservati da AssetCo consente a BankCo di evitare le perdite su questi attivi e il conseguente esaurimento dei fondi propri.
- (114) Le condizioni enunciate al punto 41 della comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività sono soddisfatte, nella misura in cui si è proceduto ad una profonda ristrutturazione⁽⁴¹⁾ dal momento che le attività economiche di NR, proseguite da BankCo, saranno ridotte di più del 75 %. Inoltre, il Regno Unito ha nazionalizzato la banca nel febbraio 2008 e detiene pertanto il 100 % delle azioni. Liberando la banca «buona» dalle ipoteche improduttive, lo Stato aumenta il valore della banca, che prevede di vendere entro [...]. Di conseguenza, lo Stato trarrà vantaggio almeno in parte dal salvataggio delle attività, sotto forma di un prezzo di vendita più elevato per la banca «buona».
- (115) Per quanto riguarda la condivisione degli oneri relativi alle attività deteriorate tra lo Stato, gli azionisti e i creditori, sia i vecchi azionisti che i detentori di capitale ibrido contribuiranno alla ristrutturazione della banca nella misura più ampia possibile, considerando che i primi hanno perso una parte considerevole del loro investimento a causa della nazionalizzazione di NR e che i detentori del capitale ibrido avranno [...] AssetCo. Di conseguenza, non riceveranno cedole, il cui pagamento è discrezionale e [...]. Una condivisione supplementare degli oneri non è quindi necessaria (cfr. anche i considerando 150 e 151).

⁽⁴¹⁾ Per la valutazione del piano di ristrutturazione alla luce della comunicazione sulla ristrutturazione, cfr. i considerando 123 e seguenti.

- (116) La comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività esige che le banche paghino una forma di remunerazione per il salvataggio dei capitali realizzato grazie alle misure relative alle attività deteriorate. L'obiettivo di una remunerazione obbligatoria è duplice: garantire la condivisione degli oneri e limitare al massimo la distorsione della concorrenza. Nel presente caso, la condivisione degli oneri è garantita dalla nazionalizzazione di NR (cfr. anche i considerando 148 e 149). Per quanto riguarda il secondo obiettivo, si può considerare che la distorsione della concorrenza è limitata grazie alla sensibile diminuzione del volume di attività di NR nel contesto della sua ristrutturazione profonda (cfr. anche i considerando 156 e seguenti). Inoltre, gli eventuali vantaggi che BankCo può trarre dalla misura di salvataggio delle attività deteriorate saranno almeno in parte recuperati grazie a un prezzo di vendita più elevato. In tali condizioni eccezionali, è accettabile che il prodotto della vendita della banca costituisca una forma di remunerazione per lo Stato, nella misura in cui riduce i costi totali del salvataggio.
- (117) Le attività deteriorate conservate da AssetCo saranno gestite esclusivamente da AssetCo, che sarà un'entità separata e indipendente, in termini di organizzazione, da BankCo.
- (118) Si conclude pertanto che, tenuto conto della profonda ristrutturazione prevista, il salvataggio delle attività a favore di BankCo sia conforme alla comunicazione sulla diminuzione di valore delle attività.

Applicazione della comunicazione sulla ricapitalizzazione

- (119) Si prevede di procedere a ricapitalizzazioni di BankCo e di AssetCo. Conformemente alla comunicazione sulla ricapitalizzazione, è opportuno che un'adeguata remunerazione sia pagata per le ricapitalizzazioni.
- (120) BankCo beneficerà di un'iniezione di capitali pari a 1,4 miliardi di sterline sotto forma di azioni ordinarie. Per quanto riguarda la remunerazione da pagare per le azioni ordinarie, il Regno Unito sarà già azionista al 100 % di BankCo al momento della scissione. Un'iniezione di ulteriori capitali sotto forma di azioni ordinarie non modificherà la partecipazione del Regno Unito in BankCo. Come è già stato osservato a proposito della misura di salvataggio degli attivi deteriorati nel considerando 114, il Regno Unito ha nazionalizzato NR e detiene pertanto il 100 % delle azioni. Inoltre, i fondi iniettati saranno almeno in parte recuperati grazie alla remunerazione delle azioni e alla vendita di BankCo.

- (121) AssetCo avrà bisogno di un'iniezione di capitali pari a 1,6 miliardi di sterline solo in caso di crisi. Non pagherà una remunerazione per tale ricapitalizzazione, se essa si verificherà. Considerando che AssetCo [...], venderà i suoi attivi sul mercato e utilizzerà i ricavi di tali vendite per rimborsare lo Stato, che è uno dei suoi principali creditori in virtù della linea di liquidità BoE/HMT. Il prodotto di tali vendite non avvantaggerà le attività economiche di AssetCo. La remunerazione dello Stato è pertanto inerente [...].
- (122) Si conclude, pertanto, che le ricapitalizzazioni sono compatibili con la comunicazione sulla ricapitalizzazione.

Applicazione della comunicazione sulla ristrutturazione

- (123) La comunicazione sulla ristrutturazione definisce le regole in materia di aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione di istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi. Secondo la comunicazione sulla ristrutturazione, per essere compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la ristrutturazione di un'istituzione finanziaria nel contesto dell'attuale crisi finanziaria deve:
- i) ristabilire la redditività della banca;
 - ii) comprendere un contributo proprio del beneficiario (condivisione degli oneri);
 - iii) comprendere misure sufficienti a limitare la distorsione della concorrenza.

i) Ristabilimento della redditività a lungo termine

- (124) I punti 9, 10 e 11 della comunicazione sulla ristrutturazione indicano che lo Stato membro deve presentare un piano di ristrutturazione completo e particolareggiato comprendente tutte le informazioni sul modello imprenditoriale. Il piano deve inoltre identificare le cause delle difficoltà dell'istituto finanziario e le altre soluzioni possibili al di fuori del piano di ristrutturazione proposto.
- (125) Le informazioni fornite dal Regno Unito soddisfano i requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione poiché descrivono le difficoltà che deve affrontare NR, la causa di tali difficoltà e il modello imprenditoriale di BankCo.
- (126) Nella sua decisione di estensione della procedura, la Commissione ha indicato che BankCo sembrava poter essere una banca redditizia dopo la scissione. Tuttavia, non avendo ricevuto un piano imprenditoriale in grado di dimostrare effettivamente la redditività di BankCo, la Commissione non è potuta giungere a conclusioni in merito. Il Regno Unito ha presentato un piano imprenditoriale particolareggiato il 10 giugno 2009.

- (127) Secondo tale piano, BankCo resterà una banca redditizia sia nello scenario di base che nello scenario di crisi. Comincerà con un bilancio notevolmente ridotto [21-24] miliardi di sterline (rispetto ai 104,3 miliardi di sterline per NR alla fine del 2008), che raggiungerà [31-34] miliardi di sterline nel 2013. Il bilancio comprende attivi di alta qualità ([9-12] miliardi di sterline di liquidità e attivi ipotecari non gravati per un valore di [7-11] miliardi di sterline). Il portafoglio d'ipoteche ceduto a BankCo avrà un rapporto prestito/valore medio del [62-67] %. Le passività di BankCo sono composte principalmente da depositi al dettaglio presso NR (19,3 miliardi di sterline) e da depositi all'ingrosso molto limitati ([1-3] miliardi di sterline).
- (128) La strategia commerciale di BankCo sarà più prudente di quella di NR. Si concentrerà unicamente sul mercato britannico al dettaglio. BankCo opererà in quanto banca di risparmio e di credito ipotecario. La sua propensione al rischio sarà moderata, così come la sua strategia commerciale. BankCo avrà come obiettivo una classificazione A/P1 unica.
- (129) BankCo non cercherà di accrescere la sua presenza sul mercato britannico del risparmio e del credito ipotecario. In seguito alla ristrutturazione, il volume di attività di BankCo sarà ridotto al terzo del volume originario di NR. Le sue nuove offerte di prestito saranno limitate a 9 miliardi di sterline nel 2010, contro 32,2 miliardi di sterline nel 2007: ciò rappresenta una quota di mercato di circa 1,5 %. La quota di mercato di BankCo in termini di credito lordo sarà di circa il [3-6] %, contro il 9,7 % prima dell'intervento dello Stato.
- (130) Il finanziamento dei prestiti ipotecari agli alloggi si baserà principalmente sui depositi al dettaglio, cominciando con circa il [92-95] % del finanziamento totale proveniente dai depositi nel 2009 per decrescere sino a un minimo di circa il [68-71] % nel 2013 (contro meno del 30 % prima della crisi). La dipendenza di BankCo nei confronti del credito interbancario sarà limitato a circa il [22-35] % degli attivi ipotecari.
- (131) Il rapporto prestito/valore medio ponderato che BankCo si pone come obiettivo sarà inoltre inferiore al [68-71] % per i nuovi prestiti, e nessuno supererà un rapporto prestito/valore del [94-97] %. Le attività si concentreranno sul prestito agli alloggi destinati ad essere occupati dal proprietario (circa il [...] % del credito totale) e si apriranno inoltre in certa misura al prestito per gli acquisti di beni destinati alla locazione (circa il [...] %). La banca non commercializzerà più i prodotti «Together» (prestiti ipotecari aventi un rapporto prestito/valore del [...] 125 % combinato con un prestito non garantito) e non proporrà prestiti commerciali. Fatti salvi eventuali impegni comportamentali di BankCo, le sue attività di prestito saranno limitate dalla sua dipendenza nei confronti dei depositi al dettaglio come fonte di finanziamento. BankCo intende prestare [6-9] miliardi di sterline nel 2010 e [6-8] miliardi di sterline l'anno nel 2011, 2012 e 2013.
- (132) Secondo il piano imprenditoriale presentato dal Regno Unito, si prevede che BankCo ridivenga redditizia nel [...], con proventi netti da interesse che passano, in uno scenario di base, da [...] milioni di sterline nel 2009 a [...] milioni di sterline nel 2013, benefici (perdite) dopo imposizione che passano da circa -[...] milioni di sterline nel 2009 a [...] milioni di sterline nel 2013 e un rendimento dei fondi propri dopo imposizione che passa dal -[...] % nel 2009 a circa [9-12] % nel 2013. In uno scenario di crisi, i proventi netti da interessi passerebbero da [...] milioni di sterline nel 2009 a [0,1-0,6] milioni di sterline nel 2013, i benefici (perdite) dopo imposizione passerebbero da -[...] milioni di sterline nel 2009 a [...] milioni di sterline nel 2013 e il rendimento dei fondi propri passerebbe dal -[...] % nel 2009 a circa [...] % nel 2013. Inoltre, secondo il Regno Unito, queste cifre non sono superiori ai risultati medi delle società di prestiti alla costruzione, che sono i principali concorrenti di BankCo.
- (133) Per quanto riguarda la situazione regolamentare di BankCo in materia di fondi propri, la ricapitalizzazione di 1,4 miliardi di sterline dopo la scissione sarà sufficiente. Questa ricapitalizzazione, aggiunta al considerevole importo di liquidità che la banca riceve, genererà un coefficiente di capitale di base di più del [48-53] % alla data della scissione, che scenderà a circa il [16-21] % nel 2013, considerando che BankCo avrà aumentato la sua attività di credito mediante l'importante quantità di liquidità ricevute e nuove fonti di finanziamento. BankCo è anche sufficientemente capitalizzata [...]. Secondo il piano imprenditoriale, BankCo può [...] di [...] miliardi di sterline - [...] miliardi di sterline in uno scenario di crisi grave - pur rimanendo redditizia.
- (134) Infine, per quanto riguarda le liquidità, BankCo intende conservare un coefficiente di liquidità (rispetto agli attivi) di più di [19-22] % durante il periodo 2009-2013, il che, secondo il Regno Unito, corrisponde al livello mantenuto dalle società di prestito alla costruzione ed è superiore alla media per le banche britanniche più diversificate (il cui coefficiente di liquidità si situa tra il 5 e il 10 %). Le liquidità di base detenute da BankCo copriranno [17-20] % dei depositi al dettaglio e circa [3-6] mesi delle operazioni a termine per i depositi interbancari.
- (135) Il piano contiene inoltre informazioni sull'uscita di BankCo dalla TPO, che avrà come conseguenza di consentire allo Stato di recuperare una parte dei fondi iniettati in NR, BankCo e AssetCo.
- (136) Sulla base di quanto precede, i restanti dubbi della Commissione sulla redditività di BankCo sono stati dissipati. Questa conclusione è in linea con l'iniziale valutazione iniziale della Commissione e con le osservazioni presentate dai terzi nel contesto della decisione di estensione della procedura.

ii) Contributo proprio/condivisione degli oneri

- (137) La comunicazione sulla ristrutturazione indica che un contributo appropriato del beneficiario è necessario al fine di limitare l'aiuto al minimo indispensabile e di attenuare i problemi di distorsione della concorrenza e di rischio morale. A tale scopo: a) sia i costi della ristrutturazione che l'importo dell'aiuto devono limitati e b) è necessario un contributo proprio significativo.
- (138) I principi che disciplinano il contributo proprio della banca beneficiaria nella fase di ristrutturazione sono esposti nella sezione 3 della comunicazione sulla ristrutturazione. Occorre i) che gli aiuti alla ristrutturazione si limitino alla copertura dei costi necessaria al ripristino della redditività; ii) che le banche beneficiarie utilizzino nella misura del possibile le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione, ad esempio attraverso la vendita di attività; e iii) che i costi connessi con la ristrutturazione siano anche a carico di coloro che hanno investito nella banca, assorbendo le perdite con il capitale disponibile ed erogando una remunerazione adeguata per gli interventi statali. L'obiettivo della condivisione degli oneri è duplice: limitare le distorsioni della concorrenza ed ovviare al cosiddetto rischio morale ⁽⁴²⁾.

Limitazione dei costi di ristrutturazione

- (139) I dubbi espressi dalla Commissione in merito alla limitazione dell'aiuto al minimo necessario a ristabilire la redditività a lungo termine di NR (BankCo) sono stati dissipati (cfr. anche il considerando 141). In effetti, il piano di ristrutturazione definitivo non prevede attività di prestito superiori a quelli precedenti la crisi né acquisizioni di nuove imprese.
- (140) Le liquidità trasferite a BankCo da AssetCo al momento della scissione saranno utilizzate principalmente per raggiungere un obiettivo, in termini di attività di prestito, di [6-9] miliardi di sterline nel 2010. Il Regno Unito ritiene che tale livello sia necessario per stabilizzare il mercato britannico del credito ipotecario, nel quale l'offerta è sostanzialmente diminuita (in particolare a causa dei prestiti netti negativi di NR, derivanti a sua volta dal programma attivo di riscatto mutui), circostanza che amplifica il crollo dei prezzi dell'immobiliare nel Regno Unito. L'obiettivo di BankCo per il 2011, in termini di prestiti, sarà in tal modo ridotto a [6-8] miliardi di sterline. Tenuto conto di questi elementi, i costi di ristrutturazione sono limitati al minimo necessario.

Limitazione dell'importo dell'aiuto, contributo proprio significativo

Contributo proprio

- (141) Elaborando il piano di ristrutturazione, il Regno Unito ha optato per una soluzione che richiede meno aiuti di quanto previsto nel piano di ristrutturazione iniziale. Come indicato nel considerando 23, l'alternativa alla scissione di NR sarebbe stata un proseguimento delle attività

di NR, che avrebbe richiesto a sua volta un'iniezione di capitali di almeno 6 miliardi di sterline (rispetto a un massimo di 3 miliardi di sterline in caso di crisi nel piano di ristrutturazione definitivo). In conseguenza della scissione, l'insieme dei capitali necessari per l'aiuto a favore BankCo e AssetCo è meno elevato, considerando che AssetCo opererà unicamente come erogatore di mutui ipotecari e dovrà pertanto soddisfare requisiti regolamentari meno vincolanti in materia di fondi propri, rispetto a una banca ordinaria. La scissione limita pertanto l'aiuto necessario a garantire la redditività di NR.

- (142) Inoltre, in conseguenza della scissione, il portafoglio ipotecario di BankCo avrà un rapporto prestito/valore superiore a quello della maggior parte delle società di prestiti alla costruzione, che possono essere considerate come i suoi principali concorrenti, e il rendimento dei fondi propri di BankCo resterà sensibilmente al di sotto del livello delle banche e delle società di prestito alla costruzione del Regno Unito sino al 2013.
- (143) Inoltre, nelle condizioni che attualmente prevalgono sul mercato, è opportuno procedere a simulazioni di crisi al fine di verificare la redditività della banca ⁽⁴³⁾. In tale contesto, le autorità britanniche hanno confermato che l'aiuto concesso a BankCo per 1,4 miliardi di sterline corrisponde ai requisiti regolamentari minimi della FSA in materia di fondi propri. D'altro canto, BankCo [...]. Il Regno Unito ha dimostrato che se altri attivi degradati dovessero essere ceduti a BankCo, essi dovrebbero essere controbalanciati da un'iniezione di capitali supplementari provenienti dallo Stato per non compromettere la redditività a lungo termine della banca, mantenendo un'attività di prestito limitata nell'economia reale.
- (144) I costi di ristrutturazione sono sopportati, in tutta la misura del possibile, dalla banca stessa mediante l'ammortamento delle ipoteche e la cessione degli attivi. In primo luogo, NR ha limitato l'importo dell'aiuto necessario invitando attivamente i clienti esistenti a rimborsare i loro prestiti e a rifinanziarli presso istituti concorrenti durante il periodo che va dall'aprile 2008 all'inizio del 2009. In tal modo NR ha perso clienti molto interessanti, vale a dire quelli che sono stati in grado di trovare un'altra banca disposta a prestare loro fondi. I proventi del programma attivo di riscatto mutui sono stati utilizzati per rimborsare lo Stato. In tal modo, la linea di liquidità BoE/HMT è stata ridotta da 27 miliardi di sterline (fine 2007) a 14,5 miliardi di sterline (30 giugno 2009).
- (145) In secondo luogo, NR ha venduto il suo portafoglio HERM per circa 2,2 miliardi di sterline. Questa misura ha generato fondi che sono stati utilizzati per rimborsare in parte la linea di liquidità BoE/HMT. L'apporto di capitali è certo poiché la misura è già stata realizzata.
- (146) NR ha inoltre ridotto l'aiuto necessario concedendo pochissimi nuovi prestiti ipotecari nel 2008 e nel 2009 (rispettivamente, 3 miliardi di sterline e 1,3 miliardi di sterline al 30 giugno 2009, rispetto a 32,3 miliardi di sterline nel 2007).

⁽⁴²⁾ Cfr. il punto 22 della comunicazione sulla ristrutturazione.

⁽⁴³⁾ Cfr. il punto 13 della comunicazione sulla ristrutturazione.

- (147) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che i dubbi della Commissione in merito alla limitazione degli aiuti sono stati dissipati e che il contributo proprio di NR è sufficiente.

Condivisione degli oneri

- (148) Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, la comunicazione sulla ristrutturazione richiede che i costi di ristrutturazione siano sostenuti non solo dallo Stato, ma anche dai vecchi investitori e azionisti della banca.

- (149) Nel caso di NR, la banca è stata nazionalizzata e la compensazione che i suoi vecchi azionisti riceveranno sarà fondata unicamente sul valore dell'impresa senza il sostegno dello Stato ⁽⁴⁴⁾. Di conseguenza, è probabile che tale compensazione sia vicina allo zero. Ciò significa che i vecchi azionisti hanno perduto la maggior parte del loro investimento e si può ritenere che essi abbiano sufficientemente sopportato le conseguenze dei problemi incontrati da NR.

- (150) Inoltre, gli strumenti di debito subordinato di NR saranno conservati da AssetCo. Ciò significa che la compensazione versata ai loro sottoscrittori provverrà dagli importi recuperati a partire dagli attivi di AssetCo. In quanto detentori di titoli di debito subordinato, [...]. D'altro canto, lo Stato sarà un importante creditore in virtù dei prestiti (la linea di liquidità BoE/HMT e la facilità per il finanziamento del capitale d'esercizio) che ha concesso ad AssetCo. Di conseguenza, [...]. Inoltre, NR ha recentemente deciso di differire il pagamento di cedole e i pagamenti sul capitale degli strumenti cumulati dei fondi supplementari e dei fondi di base corrispondenti, nel caso in cui la banca ne abbia la possibilità. Il Regno Unito si è inoltre impegnato a che AssetCo continui a differire tali pagamenti dopo la scissione. [...].

- (151) Di conseguenza, il contributo proprio dei vecchi detentori di capitale consente di limitare il rischio morale in modo adeguato.

- (152) Si conclude pertanto che NR e i suoi detentori di capitale hanno contribuito alla ristrutturazione nella massima misura possibile.

iii) Misure volte a limitare la distorsione della concorrenza

- (153) Nella sua decisione d'estensione della procedura, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le misure proposte dal Regno Unito siano sufficienti a compensare la distorsione della concorrenza causata dal mantenimento, attraverso BankCo, delle attività economiche esercitate sul

mercato da NR. Tale preoccupazione era condivisa dai terzi, che hanno evidenziato la posizione di forza di BankCo sul mercato britannico del credito ipotecario e del risparmio e hanno proposto misure volte a rimediare alla distorsione di concorrenza causata da BankCo.

- (154) Per quanto riguarda le misure volte a limitare la distorsione della concorrenza, la comunicazione sulla ristrutturazione indica che la Commissione deve tenere conto, nella sua valutazione sull'importo dell'aiuto, del grado di condivisione degli oneri e della posizione che l'istituto finanziario occuperà sul mercato dopo la ristrutturazione. Sulla base di questa analisi, devono essere adottate adeguate misure compensative.

- (155) Le distorsioni di concorrenza causate da NR sono significative. L'entità derivata da NR, BankCo, sarà ben finanziata e non dovrà sopportare le perdite causate dai prestiti a rischio concessi da NR in passato. Dal settembre 2007, al fine di mantenere NR in attività e di facilitare la scissione, è stato e sarà ancora necessario un notevole importo di aiuti. Tuttavia, NR sarà una banca molto più piccola e sono state adottate misure sufficienti al fine di limitare la distorsione della concorrenza da parte del Regno Unito.

- (156) In primo luogo, NR non proseguirà le sue attività sotto forma della stessa entità economica di prima dell'intervento dello Stato. La banca è stata nazionalizzata e subirà una profonda ristrutturazione. Sarà pertanto una banca molto più piccola di NR, BankCo, che sarà in situazione di concorrenza sul mercato britannico del credito al dettaglio. Dopo la scissione, il bilancio di BankCo rappresenterà circa [17-22] % del bilancio di NR nel 2007. Tuttavia, considerando che, al momento della scissione, la banca disporrà di abbondanti liquidità e sarà finanziata quasi esclusivamente da depositi al dettaglio, circostanza che le consentirà di crescere rapidamente nei primi anni, è più giusto partire dalla situazione «stabilizzata» alla fine del periodo di ristrutturazione, per valutare l'ampiezza della riduzione del volume di attività della banca. In tale data, il bilancio rappresenterà meno del [30-35] % delle dimensioni originarie di NR nel 2007. Quanto alle dimensioni della banca sui mercati dopo la ristrutturazione, la quota di mercato (sulla base del nuovo credito lordo) sarà di circa [3-6] % ([6-9] miliardi di sterline) sino al 2013, rispetto all'8 % nel 2007 (32,2 miliardi di sterline). Sul mercato britannico dei depositi al dettaglio, la quota di BankCo non supererà l'1,5 % sino al periodo successivo al 2013 (23 miliardi di sterline), contro l'1,9 % prima del ritiro massiccio dei depositi nel settembre 2007. Queste cifre dimostrano che BankCo sarà una banca relativamente piccola e non un leader del mercato. Un'ulteriore riduzione della presenza di BankCo sul mercato britannico del prestito ipotecario e del risparmio metterebbe in pericolo la sua redditività.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. il punto 90 della decisione di apertura.

- (157) Nel 2008 e nel 2009, NR ha volontariamente ridotto la sua attività di prestito a livelli molto bassi (3 miliardi di sterline nel 2008 e 1,3 miliardi di sterline nel corso del primo semestre 2009, rispetto ai 32,2 miliardi di sterline nel 2007; si veda la tabella 1) a causa dei limiti previsti nel quadro di competitività, incoraggiando inoltre i suoi clienti a trasferire i loro crediti presso entità concorrenti nel quadro del suo programma attivo di riscatto mutui. Quest'ultimo ha provocato una diminuzione del prestito netto di 25,4 miliardi di sterline nel 2008. Concludendo, NR ha ridotto la sua presenza sul mercato del prestito ipotecario a partire dal momento in cui il quadro di competitività è stato annunciato, alla fine del primo trimestre 2008.
- (158) In secondo luogo, rispetto al piano di ristrutturazione modificato, il Regno Unito ha adottato misure al fine di diminuire il volume del bilancio di BankCo, con minori liquidità e attivi a più elevato tasso di rischio, in modo da ridurlo di circa 4 miliardi di sterline. BankCo disporrà di minori liquidità e di ipoteche più numerose e di qualità minore. La banca sarà pertanto limitata nella sua capacità di prestito ipotecario. I cambi apportati al volume del bilancio dal Regno Unito sono tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dai terzi (si veda la sezione 4.2).
- (159) In terzo luogo, il Regno Unito ha preso, nei confronti della Commissione, una serie di impegni al fine di limitare la presenza di BankCo sul mercato, che sono stati descritti in modo più particolareggiato nella sezione 5.4. Sono stati fissati limiti per quanto riguarda i depositi al dettaglio presso BankCo e l'offerta di prestiti ipotecari. Questi limiti rimarranno in vigore fino alla fine del 2011, sia che BankCo rimanga o no in situazione di TPO, e forse ancora più a lungo se l'uscita dal TPO si verificherà dopo il 2011. Il potenziale d'espansione aggressiva di BankCo sul mercato è in tal modo ridotto.
- (160) In tale contesto, è necessario che questi limiti rimangano in vigore anche se l'uscita dal TPO avverrà prima del 2011, nella misura in cui BankCo continua a beneficiare dell'aiuto di Stato che gli è stato concesso, così come ad AssetCo, al fine di facilitare la scissione di NR. L'aiuto concesso garantisce a BankCo una buona posizione di partenza dopo la scissione. La banca è stata liberata dai crediti a rischio che deteneva in passato e ha ricevuto un notevole importo di liquidità. BankCo continuerà a beneficiare dell'aiuto dopo la scissione. Un'uscita precoce dal TPO non compenserebbe totalmente la distorsione della concorrenza imputabile a BankCo, e ciò giustifica il mantenimento dei limiti almeno sino alla fine del 2011.
- (161) Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dai terzi in merito alla capacità di BankCo di battere la concorrenza grazie a strategie aggressive in termini di prezzi, il Regno Unito ha preso l'impegno per cui BankCo non si classificherà nelle prime tre posizioni delle offerte di prestiti ipotecari su Moneyfacts (ad esclusione dei prestiti aventi un rapporto prestito/valore superiore all'80 % o i prodotti destinati agli acquirenti che accedono alla proprietà). Le tabelle di Moneyfacts raccolgono i dati relativi ai primi cinque prestiti ipotecari in vari segmenti, che sono considerati come le migliori offerte sul mercato in un momento dato. Per le piccole banche, è importante essere visibili sulle tabelle di Moneyfacts, poiché questo è uno strumento particolarmente efficace per attirare i clienti. L'impegno del Regno Unito garantisce che BankCo, pur rimanendo visibile, non possa offrire le condizioni migliori sul mercato. Il potenziale di esclusione dei concorrenti è pertanto limitato durante gli anni in cui BankCo dipende maggiormente dagli aiuti di Stato.
- (162) Il Regno Unito ha inoltre preso l'impegno di vendere BankCo [...]. La cessione di BankCo consentirà allo Stato di recuperare (in parte) i capitali iniettati in NR. D'altro canto, un'uscita dalla TPO al momento opportuno garantisce alle parti interessate la possibilità di acquistare BankCo. A tale proposito, i concorrenti di NR hanno lamentato soprattutto il fatto che la banca, sinché si troverà in condizione di TPO, potrà attirare più facilmente i depositi al dettaglio, nella misura in cui i clienti sanno che essa riceve gli aiuti dallo Stato. Il fatto di porre un termine alla TPO eliminerà tale distorsione della concorrenza.
- (163) Il Regno Unito si è impegnato inoltre a che le garanzie sui depositi al dettaglio e sui depositi all'ingrosso presso BankCo saranno eliminate entro [...]. In tal modo BankCo non beneficerà più di una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti per i depositi al dettaglio e all'ingrosso. Tale impegno è quindi tale da rispondere alle preoccupazioni dei terzi per quanto riguarda il mantenimento delle garanzie.
- (164) Per quanto concerne i vincoli comportamentali, BankCo sarà limitata nelle sue attività da un divieto di acquisizione e un divieto di avvalersi delle garanzie dello Stato e della TPO. Tali misure saranno mantenute in vigore sino all'uscita dalla TPO.
- (165) Il ritiro di NR dalla Danimarca può essere considerato come una misura in grado di limitare la distorsione della concorrenza, poiché NR e di conseguenza di BankCo, non saranno più attive su questo mercato.
- (166) Infine, eventuali distorsioni della concorrenza dovute al fatto che AssetCo prosegue attività economiche limitate non è particolarmente rilevante, come è confermato dall'impegno preso dal Regno Unito al punto ix) del considerando 29. [...], le sue attività sono destinate a diminuire, così come la potenziale distorsione della concorrenza.

Controllo

- (167) Il punto 46 della comunicazione sulla ristrutturazione indica che gli Stati membri dovranno presentare regolari relazioni dettagliate al fine di verificare che il piano di ristrutturazione sia stato attuato correttamente. Di conseguenza, il Regno Unito dovrà presentare le relazioni alla Commissione ogni sei mesi, a decorrere dalla data della presente decisione.

7. CONCLUSIONI

- (168) Il mantenimento delle misure da i) a iii) dopo la scissione di NR e le misure da iv) a xii) esposte al punto 30 sono considerate come un aiuto alla ristrutturazione che deve essere dichiarato compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo primo

L'aiuto descritto qui di seguito, eseguito dal Regno Unito a favore di Northern Rock, BankCo e AssetCo, è compatibile col mercato comune, fatte salve le condizioni indicate all'articolo 2:

- i) l'applicazione retroattiva di una commissione ridotta sulla linea di liquidità della Bank of England che è stata in seguito ripresa dal ministero del tesoro britannico («la linea di liquidità BoE/HMT») e il rimborso delle commissioni eccedentarie a Northern Rock dopo la scissione di Northern Rock in BankCo e AssetCo;
- ii) la garanzia data dal ministero del tesoro britannico alla Financial Services Authority che Northern Rock opererà al di sopra dei requisiti regolamentari in materia di fondi propri;
- iii) il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi al dettaglio presso BankCo;
- iv) il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi all'ingrosso presso BankCo;
- v) la ricapitalizzazione di BankCo per un importo di 1,4 miliardi di sterline;
- vi) la linea di liquidità associata di 1,5 miliardi di sterline concessa a BankCo;
- vii) il mantenimento della garanzia dello Stato sui depositi all'ingrosso di AssetCo;
- viii) l'aumento della linea di liquidità BoE/HMT, per un importo sino a 10 miliardi di sterline, sino a raggiungere un massimo di 23 miliardi di sterline;
- ix) la ricapitalizzazione di AssetCo sino a 1,6 miliardi di sterline; e

- x) la facility per il finanziamento del capitale d'esercizio di 2,5 miliardi di sterline concessa ad AssetCo.

Articolo 2

Le condizioni di cui all'articolo primo sono le seguenti:

- i) deve esservi una completa separazione operativa tra BankCo e AssetCo quanto prima possibile e in ogni caso entro la fine del 2010;
- ii) le nuove offerte di prestito di BankCo devono essere limitate a 4 miliardi di sterline nel 2009, a 9 miliardi di sterline nel 2010 e a 8 miliardi di sterline nel 2011; se BankCo è ancora in regime di proprietà pubblica temporanea («Temporary Public Ownership» – di seguito «TPO») dopo 2011, il limite di 8 miliardi di sterline applicato nel 2011 deve rimanere in vigore sino al 31 dicembre 2013 o sino alla sua uscita dal TPO, se è precedente;
- iii) i bilanci dei depositi al dettaglio presso BankCo nel Regno Unito, in Irlanda e a Guernsey devono essere limitati a 20 miliardi di sterline sino al 31 dicembre 2011; se BankCo è ancora in regime di TPO nel 2012 e nel 2013, il limite per i depositi al dettaglio sarà di 23 miliardi di sterline per il 2012 e 26 miliardi di sterline per il 2013 o sino alla sua uscita dal TPO;
- iv) BankCo non deve classificarsi nelle prime tre categorie di prestiti ipotecari su Moneyfacts per i prestiti a tasso fisso o variabile su 2, 3, o 5 anni (ad esclusione dei crediti ipotecari il cui rapporto prestito/valore è superiore all'80 % e i prodotti destinati agli acquirenti che accedono alla proprietà) sino al 31 dicembre 2011 o sino alla sua uscita dal TPO, se è precedente;
- v) il governo britannico non deve conservare una partecipazione maggioritaria in BankCo [...]; a tale proposito, si ritiene che BankCo non sarà più in regime di TPO se il Regno Unito avrà venduto almeno il 50 % delle quote + 1 a una (o più) entità di cui lo Stato non è proprietario o azionista principale e se il Regno Unito non controlla più BankCo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004;
- vi) BankCo [...] deve indicare in un avviso al pubblico che la garanzia dello Stato sui depositi al dettaglio si concluderà in data [...] e che il Regno Unito non sarà più tenuto dalle convenzioni di garanzia sui depositi all'ingrosso nei confronti di BankCo a decorrere dal 31 dicembre 2010;
- vii) AssetCo deve conservare il debito subordinato esistente e nessun pagamento di cedole né versamento sul capitale dovrà essere effettuato sugli strumenti di debito subordinato nei casi in cui AssetCo ne avrà la possibilità contrattuale, [...];

viii) BankCo e AssetCo non devono acquisire partecipazioni di altre imprese né avvalersi delle convenzioni di garanzia o dell'appartenenza allo Stato;

ix) AssetCo non deve avviare nuove attività economiche al di fuori delle attività necessarie al sostegno operativo a favore di BankCo sino a che la separazione operativa sia completata [...].

Articolo 3

Il Regno Unito informerà la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi. Inoltre, a decorrere dall'adozione della presente decisione, il Regno Unito presenterà ogni

sei mesi relazioni particolareggiate sulle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT